

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

VOLUME 2°
NORME DI ATTUAZIONE DI PIANO

Testo coordinato con le modifiche apportate con i D.P.G.R.
n. 0481/Pres. del 5 maggio 1978 e n. 0826/Pres. del 15 settembre
1978 di adozione e di approvazione del progetto definitivo
del Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia

PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

- Voi. 1/1 Relazione
- Voi. 1/2 Tavole allegate
- Voi. Z' Norme di attuazione di piano
- Voi. 3° Cartografia: Schema di assetto territoriale
(Scala 1:50.000)
- Voi. 4° Cartografia: Ambiti di tutela ambientale
(Scala 1:25.000)

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Assessorato della pianificazione e bilancio
Servizio della pianificazione territoriale

**PIANO URBANISTICO
REGIONALE
GENERALE DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

VOLUME 2°

NORME DI ATTUAZIONE DI PIANO

Testo coordinato con le modifiche apportate con i D.P.G.R.
n. 0481/Pres. del 5 maggio 1978 e n. 0826/Pres. del 15 settembre
1978 di adozione e di approvazione del progetto definitivo
del Piano urbanistico regionale generale del Friuli-Venezia Giulia

OTTOBRE 1978

Il piano urbanistico regionale generale è stato predisposto a cura del Servizio della pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, con la collaborazione del Servizio della statistica per gli aspetti demografici ed occupazionali e del Servizio della programmazione economica per la struttura produttiva.

Il gruppo di lavoro incaricato delle ricerche e della predisposizione dei documenti di settore si è avvalso della collaborazione del dott. Sergio Gasparo, del doti. Giorgio Maggi, dell'arch. Roberto Barocchi, dell'ing. Bruno Blessi, dell'arch. Rossana Cagnello, dell'arch. Amerigo Cherici, del doti. Giorgio De Rosa, del doti. Giuliano Divis, dell'arch. Riccardo Marussigh, dell'arch. Mario Ghidini, dell'ing. Aldo Graziali, del doti. Gualtiero Lonzar, dell'arch. Livio Pinat, dell'ing. Giuliano Rossi, dell'arch. Lucio Saccari, della dott.ssa Silvana Sartori, dell'arch. Rossana Tallandini, del sig. Mario Tombolan, del dott. Sergio Zanmarchi. La redazione della cartografia alle varie scale è stata diretta e coordinata dal geom. Sergio Predonzan con la collaborazione dell'arch. Mario Lo Bue, del p.e. Enzo Destrini e del p.i. Paolo Gregoris.

Del gruppo di lavoro hanno, inoltre, fatto parte il geom. Paolo Cesen, la sig.ra Miria Collini, la sig.na Annamaria Del Bello, il geom. Mario Degiorgi, il geom. Luciano Mauro, il sig. Elio Mazzarol, il geom. Daniele Milocco, la sig.na Maristella Apollonia, il geom. Pietro Toppani.

Il gruppo di lavoro si è avvalso, altresì, della consulenza dell'arch. Gianni Beltrame per la metodologia di piano, la normativa e gli standards, del prof. Livio Poldini per gli aspetti naturalistici, del prof. Mario Prestanburgo per il settore delle attività agricole e forestali, della dott.ssa Liliana Treves per il settore dei servizi turistici, del doti. Giuseppe A. Beccara per il settore dei servizi commerciali e dell'ing. Cleto Morelli per il sistema relazionale.

Il coordinamento generale delle ricerche, nonché la redazione della relazione e della normativa è stata curata dall'arch. Enzo Spagna, direttore del Servizio della Pianificazione territoriale. Nella fase di prima impostazione del piano (Ipotesi di piano urbanistico regionale) il Servizio della pianificazione territoriale si è avvalso, infine, della collaborazione dell'ing. Carlo Cagli, dell'avv. Ezio Antonini, del prof. Giorgio Bazo, dell'arch. M.A. Manzon, dell'ing. Antonio De Cillia, dell'ing. Roberto Foramitti, dell'arch. Alessandro Pertoldeo, dell'arch. Carlo Mangani, dell'arch. Bruno Demitri, dell'ing. Gianfranco Torossi, del prof. Alberto La Cava, dell'arch. Bruno Brunello, del prof. Paolo Pellis e dell'arch. Giorgio Gartato.

A PUBBLICAZIONE DEL PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE È STATA CURATA DALL'UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE E BILANCIO E CON LA REALIZZAZIONE GRAFICA DELLO STUDIO CONTI DI UDINE.

NORME DI ATTUAZIONE DI PIANO

(1) Per la visualizzazione grafica vedasi il Volume IV del presente Piano contenente la rappresentazione degli ambiti di tutela ambientale in scala 1:25.000.

(2) Vedasi nota 1.

TITOLO I

Disposizioni generali

• **Art. 1 - Contenuto e funzioni delle norme di attuazione**

Le norme di attuazione del Piano specificano:

- 1) il significato e il contenuto delle indicazioni grafiche del Piano con la precisazione delle prescrizioni relative;
- 2) le direttive, le Indicazioni quantitative e gli standards da adottarsi nella redazione dei piani di grado subordinato;
- 3) le norme transitorie di salvaguardia vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato;
- 4) i criteri metodologici, i compiti e le procedure da osservarsi nella redazione ed attuazione dei piani di grado subordinato;
- 5) gli elenchi dei comuni o centri edificati per i quali si pongono particolari compiti, norme o prescrizioni;
- 6) ogni altra indicazione utile ad Integrare e chiarire i contenuti e la portata operativa del Piano.

• **An. 2 - Elaborati grafici**

Gli elaborati grafici del Piano sono costituiti dalle seguenti tavole:

- A) schema di assetto territoriale in scala 1:50.000;
- B) ambiti di tutela ambientale in scala 1:25.000.

Le indicazioni contenute negli elaborati grafici sono articolate in:

- 1) ambiti territoriali;
- 2) simboli;
- 3) reti ed impianti infrastrutturali.

Per essi il Titolo II delle presenti norme specifica significato, portata e contenuti.

A tali indicazioni devono fare riferimento i piani di grado subordinato recependole e precisandole secondo i contenuti e le modalità delle presenti norme.

In caso di divergenza fra elaborati a diversa scala o fra tavole diverse prevale la scala maggiore o comunque più particolareggiata.

TITOLO II

Significato e contenuto delle indicazioni grafiche concernenti l'assetto territoriale del Piano urbanistico regionale generale

Capo 1° - Ambiti territoriali

• **An. 3 - Categorie di ambiti**

Gli ambiti territoriali indicati negli allegati grafici del Piano si articolano in:

- 1) ambiti di tutela ambientale;
- 2) ambiti di alta montagna;
- 3) ambiti boschivi;
- 4) ambiti silvo-zootecnici;
- 5) ambiti di interesse agricolo-paesaggistico;
- 6) ambiti di preminente interesse agricolo;
- 7) ambiti di interesse agricolo;
- 8) ambiti dei sistemi insediativi;
- 9) ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale;
- 10) ambiti di sviluppo turistico marino;
- 11) ambiti dei demani sciabili;
- 12) ambiti delle attrezzature commerciali di interesse regionale;
- 13) ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale;
- 14) ambiti delle attrezzature aeroportuali di interesse regionale;
- 15) ambiti delle attrezzature di interscambio merci di interesse regionale.

• **An. 4 - Gli ambiti di tutela ambientale**

Sono costituiti dai territori (allegato C) della Regione, generalmente compresi entro il perimetro dei parchi naturali di cui al successivo art. 28, in cui è presente una particolare consistenza di situazioni e valori ambientali, sia per quanto riguarda gli aspetti naturali che antropici che vanno salvaguardati ai fini del più generale equilibrio ecologico regionale, rendendoli nel contempo fruibili per fini sociali e culturali.

Tali ambiti sono, in genere, articolati dal Piano in altri ulteriori ambiti caratterizzati da specifiche prevalenti funzioni e norme. In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno promuovere per

essi i più approfonditi Interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, attraverso un controllo delle funzioni ammesse e compatibili.

In particolare le norme di attuazione dei piani subordinati dovranno contenere disposizioni atte ad escludere da tali ambiti, in relazione a quanto prescritto dal presente Piano, tutti gli interventi in grado di modificare le caratteristiche ambientali e naturalistiche di essi.

Entro il termine di sei mesi dall'approvazione del presente Piano, i Comuni, i cui territori risultano Interessati dagli ambiti di tutela ambientale di cui all'allegato C, (1) sono tenuti ad apportare varianti allo strumento urbanistico vigente al fine di uniformarsi alle indicazioni di Piano.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea F con l'osservanza delle direttive di cui al successivo articolo 39.

Per quanto riguarda in particolare l'ambito lagunare, contraddistinto con il n. E 22, misure di salvaguardia rigorose devono essere prese nei riguardi degli ambiti contrassegnati con i n.ri E 22/1, E 22/2, E 22/3, E 22/4, E 22/5, E 22/6, E 22/7, E 22/8, E 22/9, E 22/10.

In presenza di motivate considerazioni, nell'ambito dei piani di grado subordinato il perimetro delle zone F potrà subire variazioni rispetto a quello indicato nella cartografia del presente Piano (2) per gli ambiti di tutela ambientale.

• **An. 5 - Ambiti di alta montagna**

Sono costituiti dai territori della Regione mediamente al di sopra del limite della vegetazione arborea, individuata secondo i criteri descritti nella relazione, caratterizzati, oltre che da preesistenze di notevole valore ambientale, da un delicato equilibrio idrogeologico e vegetazionale. In coerenza con gli obiettivi del Piano, gli strumenti urbanistici di grado subordinato dovranno escludere da questi ambiti tutti gli interventi antropici suscettibili di causare irreversibilmente modificazioni dell'ambiente naturale.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, limitatamente alle zone agricole e forestali E, previste da tali

piani, devono essere indicati come zona omogenea E 1 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 38.

eArt. 6 - Ambiti boschivi

Sono costituiti dai territori della Regione interessati dal patrimonio boschivo o suscettibili di azioni di rimboschimento nel breve termine.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di grado subordinato dovranno tutelare tale patrimonio in considerazione anche dell'importante ruolo di difesa idrogeologica da esso svolto.

Le azioni programmatiche dovranno proporsi, assieme alla valorizzazione di alcuni ambiti idonei alla produzione di legname da opera, l'attuazione di opere tese al miglioramento del patrimonio boschivo.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, limitatamente alle zone agricole e forestali E previste da tali piani, devono essere indicati come zona omogenea E2 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 38.

• Art. 7 - Ambiti silvo-zootecnici

Sono costituiti dai territori montani e collinari della Regione ove l'agricoltura è ancora presente, ma deve essere condotta con particolari limitazioni e cautele in relazione ad avversi fattori climatici, situazioni idrogeologiche particolari, presistenze naturalistiche.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di grado subordinato dovranno promuovere per queste zone una valorizzazione ad uso sociale delle aree più qualificate sotto il profilo ambientale, assicurare la difesa idrogeologica e la conservazione delle caratteristiche naturalistiche, agevolare l'attuazione di appropriati interventi di incentivazione economica volti a determinare l'inversione dei fenomeni di spopolamento.

Entro queste zone dovranno intensificarsi le azioni programmatiche tese allo sviluppo del patrimonio forestale, attraverso

la diffusione di una silvicoltura con finalità prevalentemente naturalistiche, e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici con adeguato livello organizzativo e dimensionale, nelle aree idonee.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato, tali ambiti, limitatamente alle zone agricole e forestali E previste da tali piani, devono essere indicati come zona omogenea E3 con l'osservanza delle direttive contenute nel successivo art. 38.

• Art. 8 - Ambiti di interesse agricolo paesaggistico

Sono costituiti dai territori della Regione ove, pur con notevole presenza di aree attualmente destinate a colture anche specialistiche e pregiate, esiste una caratterizzazione dovuta a qualificanti valori ambientali e storico-culturali tali da richiedere un'azione di tutela paesaggistica.

Le aree destinate allo sviluppo residenziale, interessanti tali ambiti, dovranno essere preferenzialmente indirizzate verso le zone meno qualificate sotto il profilo paesaggistico.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno promuovere per queste zone la salvaguardia del paesaggio rurale, favorendo in esso la costituzione, nei territori ambientalmente più qualificati, di una riserva di aree per le attività culturali, ricreative e turistiche.

Misure di tutela dovranno, in particolare, essere prese nei riguardi delle zone ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al successivo art. 28.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, limitatamente alle zone agricole e forestali E previste dai piani, devono essere indicati come zona omogenea E4, con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 38.

• Art. 9 - Ambiti di preminente interesse agricolo

Sono costituiti dai territori della Regione, nell'ambito dei quali gli usi agricoli dovranno essere salvaguardati e potenziati

rispetto ad ogni altra utilizzazione del suolo, in quanto in essi preesistono caratteristiche ambientali, condizioni organizzative ed infrastrutturali tali da costituire il presupposto per lo sviluppo di una agricoltura competitiva.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno riservare tali aree prevalentemente agli usi agricoli produttivi, escludendo tutte le attività e le funzioni non necessarie e non compatibili con la funzione principale.

Dovrà essere ricercato per queste aree il massimo della continuità e della compattezza, in modo da rendere possibili quelle trasformazioni funzionali necessarie ad una moderna agricoltura intensiva.

Anche gli interventi infrastrutturali necessari previsti dovranno essere ubicati in modo da recare il minimo di compromissione e di alterazione del suolo.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, limitatamente alle zone agricole e forestali E previste da tali piani, devono essere indicati come zona omogenea E5 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 38.

eArt. 10 - Ambiti di interesse agricolo

Sono costituiti dai territori della Regione nell'ambito dei quali, pur non essendo compresenti tutte le condizioni di cui al sistema di ambiti relativi al precedente art. 9, sono rinvenibili condizioni orografiche e pedologiche tali da conferire una generale suscettività allo sviluppo agricolo intensivo nel medio e lungo periodo.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno promuovere la difesa di tali ambiti, al fine di permettere, nelle aree idonee, un razionale sviluppo della rete irrigua e delle infrastrutture di servizio agricolo e di salvaguardare e riservare il massimo possibile di aree ai fini produttivi agricoli.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, limitatamente alle zone agricole e forestali E previste da tali piani, devono essere indicati come zona omogenea E 6 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 38.

• **Art 11 - Ambiti dei sistemi insediativi**

Sono costituiti dai territori della Regione attualmente interessati da fenomeni di sviluppo urbano, adottando convenzionalmente per la loro individuazione la delimitazione dei centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/71.

Nell'ambito delle Indicazioni grafiche di Piano sono evidenziati i sistemi insediativi di supporto regionale e comprensoriale caratterizzati dalla possibilità di svolgere un ruolo strategico nel processo di formazione del nuovo assetto territoriale proposto, in relazione agli obiettivi di riequilibrio e di differenziazione articolata dei ruoli e delle funzioni delle diverse parti della struttura urbana.

In questi sistemi dovranno esplicarsi in via prioritaria le azioni programmatiche regionali di sostegno alla formazione di servizi ed attrezzature collettive.

Entro un anno dall'approvazione del presente Piano, i comuni i cui territori sono interessati da sistemi insediativi di supporto regionale e comprensoriale, di cui ai successivi elenchi contenuti negli allegati D ed E, sono tenuti ad apportare varianti allo strumento urbanistico vigente al fine di uniformarsi alle indicazioni del presente Piano, limitatamente all'osservanza delle direttive, indicazioni quantitative e standards di cui al capo III, del successivo Titolo III.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zone omogenee A e B con l'osservanza delle direttive di cui ai successivi articoli 34 e 35.

• **Art 12 - Ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale**

Il piano indica graficamente tutti gli agglomerati industriali di interesse regionale, con l'esclusione di quelli ricadenti nelle «isole produttive» di cui al penultimo comma del presente articolo, la cui perimetrazione è demandata ai successivi piani zonali.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, entro tali ambiti dovranno essere prioritariamente indirizzati tutti gli interventi riguardanti il settore industriale con particolare riguardo a quelli finanziati, promossi o programmati direttamente da Enti pubblici.

Gli strumenti urbanistici di livello subordinato dovranno promuovere la formazione dei piani attuativi di detti ambiti avendo, tra gli altri, l'obiettivo di conseguire un miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro (attraverso la dotazione di tutte le attrezzature collettive, necessarie agli addetti all'industria) e di promuovere una efficace azione contro gli effetti inquinanti dei cicli produttivi.

Nell'allegato I alle presenti norme di attuazione è inserito l'elenco dei Comuni nell'ambito dei cui territori i piani zonali dovranno individuare uno o più agglomerati piccoli sino alla dimensione massima di 80ha.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea D1, con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 37.

• **Art 13 - Ambiti di sviluppo turistico marino**

Sono costituiti dai territori della Regione nei quali la preesistenza di una dotazione infrastrutturale e di servizi turistici già consolidata o la presenza di idonei fattori ambientali crea il presupposto per uno sviluppo intensivo delle attività turistiche.

Lo sviluppo del settore turistico dovrà dagli strumenti urbanistici di livello subordinato essere reso compatibile con la tutela dell'ambiente naturale e storico e dovrà tendere alla piena utilizzazione delle risorse tipiche del territorio regionale ed all'integrazione delle strutture occorrenti per il turismo nazionale ed estero con quelle necessarie alla popolazione regionale.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti, con l'esclusione delle parti eventualmente riservate ad altre destinazioni d'uso, devono essere indicati come zona omogenea G1 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 40.

• **Art. 14 - Ambiti dei demani sciabili**

Sono costituiti dai territori della Regione le cui caratteristiche morfologiche, di-

mensionali e climatiche determinano una piena idoneità allo sviluppo delle attività sciistiche.

Essi rappresentano i soli demani sciabili per i quali sono consentiti l'attrezzatura e lo sviluppo.

Le aree per lo sviluppo delle attrezzature ricettive dovranno essere recepite fuori dal perimetro del demanio sciabile, nell'ambito di sistemi insediativi di fondo-valle e identificate dai piani di grado subordinato come zona omogenea G2 di cui al successivo art. 40.

Nell'esecuzione delle opere infrastrutturali relative ai demani sciabili dovranno essere prese adeguate misure per la salvaguardia dei beni forestali.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea G3, con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 40, ad esclusione delle zone turistiche eventualmente ammesse dai piani subordinati prima dell'entrata in vigore del presente Piano, che dovranno essere indicate come zona omogenea G2

• **Art 15 - Ambiti delle attrezzature commerciali di interesse regionale**

Sono costituiti dai territori della Regione per i quali è previsto l'insediamento di attrezzature commerciali all'ingrosso, anonarie, per il commercio di importazione ed esportazione di interesse regionale.

Coerentemente agli obiettivi del presente Piano, tali indicazioni hanno come finalità quella di fornire un primo orientamento per la loro salvaguardia, al fine di permettere un organico sviluppo delle attrezzature commerciali.

I piani attuativi relativi a tali ambiti sono soggetti al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea H1 con l'osservanza delle direttive contenute nel successivo art. 41.

• **Art 16 - Ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale**

Sono costituiti dai territori della Regione attualmente interessati da attrezzature

portuali di Interesse regionale o suscettibili di poter recepire lo sviluppo Muro di esse.

Coerentemente agli obiettivi del presente Piano, tali indicazioni hanno come finalità quella di fornire un primo orientamento per la loro salvaguardia, al fine di permettere un organico sviluppo delle attrezzature portuali regionali nel quadro di integrazione funzionale del sistema portuale regionale.

I piani regolatori dei porti regionali, ivi compresi quelli di interesse turistico, sono soggetti al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea L1 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 43.

•An. 17 - Ambiti delle attrezzature aeroportuali di interesse regionale

Sono costituiti dai territori della Regione per i quali è previsto l'insediamento di attrezzature aeroportuali, civili, nazionali, internazionali e private di interesse regionale.

Coerentemente agli obiettivi del presente Piano, tali indicazioni hanno come finalità quella di fornire un primo orientamento per la loro salvaguardia, al fine di permettere un organico sviluppo delle attrezzature aeroportuali regionali.

I piani regolatori relativi a tali ambiti sono soggetti al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea M1 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 44.

•An. 18 - Ambiti delle attrezzature di interscambio merci di interesse regionale

Sono costituiti dai territori della Regione per i quali è previsto l'insediamento di attrezzature autoportuali, ferroviarie od intermodali per l'interscambio delle merci di interesse regionale.

Coerentemente agli obiettivi del presente Piano, tali indicazioni hanno come finalità quella di fornire un primo orientamento per la loro salvaguardia al fine di permettere un organico sviluppo delle attrezzature di interscambio.

I piani attuativi relativi a tali ambiti sono soggetti al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato tali ambiti devono essere indicati come zona omogenea N1 con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 45.

Capo 2° - Simboli

•Art. 19 - Categorie di simboli

I simboli indicati dagli elaborati grafici di Piano individuano:

- 1) i grandi servizi e le attrezzature di interesse regionale;
- 2) i complessi urbanistici di interesse storico artistico e di pregio ambientale.

•Art. 20 - I grandi servizi ed attrezzature di interesse regionale

I simboli relativi al punto 1 del precedente art. 19 individuano la localizzazione dei principali servizi ed attrezzature collettive indotti rari di livello regionale o con funzione motrice.

Essi sono:

- 1) università;
- 2) centri scolastici;
- 3) centri di ricerca;
- 4) centri culturali;
- 5) teatri;
- 6) ospedali;
- 7) poliambulatori;
- 8) parchi comprensoriali;
- 9) centri commerciali anonari e per il commercio con l'estero;
- 10) centri artigianali;
- 11) aeroporti;
- 12) autoporti (centri di valico);
- 13) scali ferroviari;
- 14) porti commerciali;
- 15) porti industriali;
- 16) porti od approdi di interesse turistico;
- 17) stazioni sciistiche in quota;
- 18) centri di appoggio in quota al demanio sciabile.

La localizzazione ha valore indicativo, salvo i casi in cui il simbolo non costituisca la specificazione di un ambito territoriale, e dovrà essere oggetto di ulteriore precisazione ed esatta ubicazione nell'ambito dei successivi piani subordinati.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato, quando il simbolo non corrisponda ad alcuna delle zone omogenee di cui al successivo art. 33, deve essere indicato da tali piani come zona omogenea P con l'osservanza delle direttive di cui al successivo art. 47.

•Art. 21 - Complessi urbanistici di interesse storico-artistico e di pregio ambientale

I complessi urbanistici di interesse storico-artistico e di pregio ambientale indicati dal presente Piano (vedasi allegato F) si articolano in:

- 1) I centri storici primari della Regione costituiti da quei centri e quelle zone ove la complessità ed integrità dell'impianto urbanistico, l'elevata qualità architettonica delle strutture edilizie, i valori urbani in essi contenuti sono tali da costituire una vera e propria unità. La pianificazione di grado subordinato dovrà, per tali centri, promuovere studi atti ad individuare l'ottimale valorizzazione del complesso inteso come un tutto organico.
- 2) I centri storici con elevato grado di trasformazione, costituiti da quei centri o quelle zone della regione ove, pur in presenza di impianti urbanistici di notevole pregio, i rilevanti processi di sostituzione od alterazione effettuati in passato non permettono di classificarli nella categoria di cui al punto 1. La pianificazione di grado subordinato dovrà tendere ad evitare ogni processo di sostituzione od alterazione dei complessi urbanistici esistenti, incentivando ogni tipo di intervento attivo affine di garantire la salvaguardia dei caratteri ambientali.
- 3) I nuclei di interesse ambientale di tipo A costituiti, in genere, da unità frazionali a carattere prevalentemente agricolo, contraddistinti da un implan-

to storico compiuto ma non particolarmente complesso, con scarsa frequenza di emergenze architettoniche e con assenza di compromissioni dei caratteri edilizi delle case rurali tradizionali.

La pianificazione di grado subordinato dovrà garantire la salvaguardia delle caratteristiche ambientali esistenti, attraverso la promozione di interventi di recupero che partano da un approfondito studio dei tipi edilizi rurali regionali sia nei loro caratteri costruttivi e funzionali, sia nelle implicazioni di natura sociale ed economica.

- 4) I nuclei di interesse ambientale di tipo B, costituiti dai centri assimilabili a quelli di tipo A ma con un forte grado di trasformazione dell'impianto urbanistico.

La presenza di alcune preesistenze edilizie, uniche ed irripetibili, richiede anche in questo caso un'accurata azione di salvaguardia.

- 5) I centri archeologici costituiti da quei centri o zone della Regione caratterizzati dalla presenza di rovine o testimonianze monumentali di epoche storiche. La pianificazione di grado subordinato dovrà promuovere per essi azioni di salvaguardia e di recupero a fini culturali, estendendo gli interventi di vincolo e salvaguardia a tutta l'area potenzialmente interessata.

- 6) I castelli ed abbazie della Regione. La pianificazione di grado subordinato dovrà promuovere per essi azioni di salvaguardia e di recupero a fini culturali e sociali, estendendo gli interventi di vincolo e salvaguardia a tutta l'area circostante organicamente legata al complesso.

I Comuni, nell'ambito dei quali il presente Piano localizza la presenza di centri storici primari, centri archeologici, castelli ed abbazie di cui all'allegato F, sono tenuti entro un anno dall'approvazione del presente piano a procedere alla perimetrazione, in scala cartografica non inferiore ad 1:2000, delle zone di interesse storico, artistico e di pregio ambientale, con deliberazione del Consiglio comunale previo parere dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio.

Tale deliberazione diviene immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

La nuova perimetrazione, una volta adottata dal Consiglio comunale, è sostitutiva a tutti gli effetti di quella predisposta ai sensi della legge n. 765/67, per gli agglomerati di interesse storico-artistico e di pregio ambientale e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Nelle zone perimetrate, sino all'approvazione dei relativi piani particolareggiati, è fatto divieto di procedere a nuove edificazioni, sopraelevazioni, ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente; sono ammessi, con semplice licenza edilizia, solo opere di restauro senza alterazione delle volumetrie esistenti.

Nella predisposizione dei piani di grado subordinato, le parti di tali centri, nuclei, castelli ed abbazie nei quali siano rinvenibili i caratteri indicati nei precedenti punti 1+6 devono essere indicati come zona omogenea A con l'osservanza delle direttive contenute nel successivo art. 34.

Capo 3° - Reti ed impianti Infrastrutturali

• Art. 22 - Categorie di reti ed impianti infrastrutturali

Il Piano Indica i tracciati delle reti infrastrutturali esistenti e di progetto di interesse regionale articolate in:

- 1) viabilità;
- 2) ferrovie;
- 3) Infrastrutture energetiche;
- 4) altre infrastrutture di interesse regionale.

I contenuti di piano, relativamente alle infrastrutture in progetto, sono da considerarsi a carattere indicativo e dovranno essere oggetto di successivo approfondimento e precisazione nell'ambito dei piani di grado subordinato.

Tutti i progetti relativi alla viabilità, limitatamente alle strade statali e provinciali, alle ferrovie ed alle infrastrutture di cui al punto 3 del presente articolo sono soggette al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

• Art. 23 - Viabilità

La viabilità indicata dal Piano, suddivisa

in esistente, di progetto, in costruzione e da ristrutturare si articola in:

- 1) viabilità con caratteristiche autostradali (autostrade, superstrade, ecc.);
- 2) raccordi autostradali;
- 3) viabilità primaria;
- 4) viabilità secondaria.

Le caratteristiche funzionali di essa sono riportate nella tabella 1.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche della viabilità indicate dal Piano, nell'eventuale redazione del progetto si dovrà fare riferimento alle norme pubblicate nel n. 31 del «Bollettino Ufficiale» parte IV, del C.N.R. del 28 marzo 1973.

Nell'ambito della viabilità esistente indicata e classificata dal Piano non possono essere autorizzati, nelle zone agricole e forestali indicate dai piani di grado subordinato, nuovi accessi ad una distanza inferiore a quelli esistenti di 600 m per quanto riguarda la viabilità primaria e di 300 m per quella secondaria.

• Art. 24 - Ferrovie

Le ferrovie indicate dal Piano e suddivise in esistenti, di progetto, in costruzione e da ristrutturare si articolano in:

- 1) ferrovie a semplice binario;
- 2) ferrovie a doppio binario.

• Art. 25 - Infrastrutture energetiche

Le infrastrutture energetiche indicate dal Piano si suddividono in esistenti e di progetto e si articolano in:

- 1) oleodotti;
- 2) metanodotti;
- 3) linee elettriche da 380 KV;
- 4) linee elettriche da 220 KV;
- 5) linee elettriche da 132 KV;
- 6) centrali termoelettriche;
- 7) centrali idroelettriche;
- 8) stazioni di trasformazione;
- 9) opere di sbarramento.

La localizzazione, la costituzione e l'ampliamento in territorio regionale di impianti di produzione, trasporto, deposito e distribuzione di energia da effettuarsi da Enti pubblici e privati sono soggetti al preventivo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

Con il parere possono essere fornite tutte

Tab. 1 - Classificazione funzionale della viabilità

Tipo di strada	Viabilità con caratteristiche autostradali	R - d I au1ostradali	Viabilità primaria	Viabilità secondaria
Parametri di determinazione e funzione svolta nella rete dei vari collegamenti viari	È la rete di livello più alto. Ha la funzione di collegare e stabilire hinerari a lunga e medio-lunga distanza. Grande velocità e sicurezza.	Hanno la funzione di collegare la rete dei grandi assi con la viabilità di livello inferiore e con 1 tenitori metropolitani. Hanno grande capacità. velocità medio-alta e grande sicurezza.	Ha la funzione principale di collegamento sulle medie distanze. Ha alta vetocità e grande sicurezza. Ha funzione di	Ha interesse soprattutto a livello regionale e conclude la maglia fondamentale di supporto della Regione. Ha funzione di collegamento tra i vari ambiti di sviluppo.
Per I dimensionamento sono determinanti.	Punte di traffico giornaliero e mensili.	Punte di traffico orarie e glomallere.	Punte di traffico orarie, giornaliero e mensili.	Punte orarie glomaliere e menslli e dei giorni feriali.
Regolazione della circolazione				
Accessi	controllo assoluto	controllo assoluto	"controllo parziale	controllo parziale
Intersezioni	a più livelli	a più livelli	a più lfivem o canalizzate	canalizzate
Semaforizzazioni	escluse	escluse	a.mmesse in via transitoria	si
Separazioni dei sensi di marcia	si	si	generalmente auspicabile	no
Caratteristiche sezione tipo				
Corsie di marcia	4 o più	4 o più	2 o più	2 o più
Corsie per veicoli lenti	corsie d'emergenza	si	si	eventuali
Spazi di sosta di breve durata	corsie d'emergenza	corsie d'emergenza	si	si
Canalizzazioni	no	no	ammesse in via transitoria	si
Pista di accelerazione o decelerazione	si	si	si	no
Spartitraffico	obbligatorio	obbligatorio	auspicabile	no
Velocità di progetto	10(I-120km/h	80-100 km/h	80-100 km/h	 80 Km/h

le prescrizioni necessarie atte ad eliminare i pericoli che possono derivare al paesaggio e all'ambiente dall'inserimento di tali infrastrutture.

• **Art. 26 • Altre infrastrutture di interesse regionale**

Le altre infrastrutture indicate dal Piano e suddivise in esistenti e di progetto si articolano in:

- 1) canali e fiumi navigabili;
- 2) canali ad uso irriguo;
- 3) funivie;
- 4) seggiovie o cabinovie.

Nella predisposizione dei progetti esecutivi delle infrastrutture di cui ai punti 3 e 4

devono essere prese adeguate misure per la protezione del patrimonio forestale, riducendo al minimo le alterazioni dell'ambiente, il taglio di alberi, ecc. Dovranno essere altresì predisposte dalla pianificazione di grado subordinato norme particolari per la protezione e la conservazione al loro stato naturale delle zone interessate direttamente da tali impianti.

capo 4° - Altre Indicazioni del Piano urbanistico regionale generale

• **Art. 27 • Categorie di indicazioni**

Il Piano riporta negli allegati grafici altre indicazioni articolate in:

- 1) parchi naturali;
- 2) zone agricole già interessate da interventi di riordino fondiario;
- 3) zone agricole irrigate;
- 4) zone delle malghe (pascoli di montagna);
- 5) valanghe.

Tali indicazioni sono riportate come elemento integrativo e conoscitivo pe. pianificazione di grado subordinato eh. potrà individuare delle specifiche normative di salvaguardia.

• **Art. 28 • I parchi naturali**

Il Piano visualizza il perimetro delle parti del territorio regionale da destinare a

parco naturale (allegato B).
La rappresentazione di tale perimetro contenuta nelle tavole grafiche ha carattere indicativo in vista degli adempimenti da eseguirsi in sede di piani zonali e di quelli subordinati.

e Art 29 - Zone agricole già interessate da interventi di riordino fondiario e zone agricole irrigate

Sono costituite dai territori della Regione già oggetto di interventi di riordino fondiario e da quelli interessati da impianti di irrigazione.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di grado subordinato potranno predisporre, nel quadro della normativa prevista per la zona omogenea E5, misure più rigorose per la tutela di tali aree da usi alternativi a quelli agricoli.

e Art. 30 - Zona delle malghe (Pascoli di montagna)

Sono costituiti dai territori montani della Regione suscettibili di interventi di ammodernamento delle strutture zootecniche già esistenti.

In coerenza con gli obiettivi del presente Piano, gli strumenti urbanistici di grado subordinato potranno prevedere misure di salvaguardia in attesa di poter avviare in esse il necessario processo di ristrutturazione a scopi produttivi.

e Art. 31 - Valanghe

La cartografia visualizza i territori della Regione soggetti negli ultimi anni a valanghe secondo il censimento effettuato dalla Direzione regionale delle Foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nella redazione degli strumenti urbanistici di grado subordinato devono essere prese adeguate misure al fine di escludere da tali territori tutti gli interventi di carattere residenziale e produttivo.

TITOLO III

Direttive, indicazioni quantitative e standards da adottare nella redazione dei piani di grado subordinato

capo 1° - Indici urbanistici e zone omogenee

• Art. 32 - Descrizione degli indici urbanistici

Gli indici urbanistici indicati ai successivi articoli rappresentano:

1) La superficie territoriale (St) comprendente le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dai piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse, ai fini del computo della St le aree in esse comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre 3 anni.

2) La superficie fondiaria (Sf) costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni.

3) L'indice di fabbricabilità territoriale (It) che esprime il volume massimo o minimo in mc costruibile per ogni ha di superficie territoriale (St), di cui al precedente punto 1.

4) L'indice di fabbricabilità fondiaria (If) che esprime il volume massimo e minimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (Sf) di cui al precedente punto 2.

5) La densità territoriale (Dt) che esprime il rapporto fra abitanti insediati o inse-

diabili in una zona e la sua superficie territoriale (Dt) espressa in ha

6) La densità fondiaria (Df) che esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (Sf) espressa in mq.

7) Il rapporto di copertura (Oc) che esprime il rapporto percentuale esistente fra la superficie coperta riferita a tutte le opere edificate e la superficie fondiaria (Sf).

Le normative edilizie ed urbanistiche dei piani di grado subordinato dovranno uniformarsi alle presenti definizioni.

• Art. 33 - Descrizione delle zone omogenee

Per il recepimento delle indicazioni territoriali del presente Piano ed agli effetti della redazione, adozione ed approvazione dei piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali, e dei programmi di fabbricazione nonché di tutte le varianti e revisioni dei precitati strumenti, gli azionamenti funzionali considerati dai piani dovranno essere suddivisi e riportati nelle seguenti zone omogenee:

Zona omogenea A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale; da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Zona omogenea B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A; si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

Zona omogenea C - le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

Zona omogenea D - le parti del territorio destinate ad insediamenti Industriali ed artigianali.

Zona omogenea E - le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

Zona omogenea F - le parti del territorio destinate a zone di tutela ambientale.

Zona omogenea G - le parti del territorio destinate ad insediamenti turistici.

Zona omogenea H - le parti del territorio destinate all'insediamento di attrezzature commerciali.

Zona omogenea I - le parti del territorio destinate ad insediamenti direzionali.

Zona omogenea L - le parti del territorio destinate all'insediamento di attrezzature portuali.

Zona omogenea M - le parti del territorio destinate all'insediamento di attrezzature aeroportuali.

Zona omogenea N - le parti del territorio destinate all'insediamento di attrezzature di interscambio merci.

Zona omogenea O - le parti del territorio interessate da funzioni miste.

Zona omogenea P - le parti del territorio destinate ad attrezzature e grandi servizi di interesse regionale e comprensoriale, con la esclusione di quelli corrispondenti ad una specifica zona omogenea di cui ai successivi articoli.

Sottozone - È data facoltà in sede di redazione ed adozione dei piani subordinati sempre nel rispetto delle presenti norme, di suddividere ogni zona, specie quelle di espansione C, in sottozone, agli effetti di precisare differenti vincoli, prescrizioni modalit  o tempi di attuazione dei piani.

Capo 2° • Direttive ed Indicazioni quantitative da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato per zone omogenee

• Art. 34 - Zona omogenea A

Nell'ambito di tale zona i piani di grado subordinato dovranno prevedere, con l'osservanza dei criteri metodologici di

cui al successivo allegato A, una classificazione delle aree, e degli immobili compresi nella zona secondo una o pi  delle seguenti categorie:

Zona omogenea A, - costituita degli immobili soggetti a restauro conservativo M compresi quelli classificati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089.

Zona omogenea A2 - costituita dagli immobili soggetti a conservazione tipologica

Zona omogenea A3 - costituita dagli immobili soggetti a ristrutturazione.

Zona omogenea A, - costituita dagli immobili soggetti a demolizione con ricostruzione.

Zona omogenea As - costituita dagli immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione.

Zona omogenea Aa - costituita dalle aree libere edificabili.

Zona omogenea A1 - costituita dalle aree libere inedificabili.

Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densit  territoriali e fondiarie non dovranno superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico.

Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densit  fondiaria non dovr  superare il 50% della densit  fondiaria media della zona e l'Indice di fabbricabilit  fondiaria (If) non dovr  in nessun caso superare, per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano, i 5 mc/mq.

Nelle operazioni di risanamento conservativo non potranno essere superate le altezze degli edifici preesistenti dell'isolato interessato, computate senza tener conto di soprastrutture prive di carattere storico-artistico e di pregio ambientale.

Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza media di ogni edificio non potr  superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico e di pregio ambientale.

Le distanze tra edifici non potranno essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca

recente e prive di valore storico, artistico e di pregio ambientale.

In tale zona i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati, nel caso essa ricada nell'ambito di complessi urbanistici di interesse storico-artistico e di pregio ambientale di cui ai punti 1, 5 e 6 del precedente art. 21, e piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata negli altri casi. In assenza di tali piani attuativi sono ammesse solo opere di restauro senza alterazione delle volumetrie esistenti.

• Art. 35 - Zona omogenea B

Gli indici di fabbricabilit  territoriale e fondiaria (It) e (If) saranno stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche e di decongestionamento urbano e delle quantit  di spazi previsti dal successivo art. 48 per i servizi e le attrezzature collettive.

Nel caso di interventi edilizi non compresi in piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata, non saranno ammessi, con la esclusione dei lotti interclusi di cui alla LR. n. 23/68 e succ. mod., indici di fabbricabilit  fondiaria (If) superiori a:

- 6 mc/mq per sistemi insediativi di supporto regionale di cui al precedente art. 11;
- 5 mc/mq. per i sistemi insediativi di supporto comprensoriale di cui al precedente art. 11;
- 4 mc/mq per i rimanenti sistemi insediativi.

L'altezza massima dei nuovi edifici non potr  superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Per i nuovi edifici   prescritta la distanza minima assoluta di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Art. 36 - Zona omogenea C

I piani di grado subordinato dovranno prevedere le parti del territorio da destinare a nuovi complessi residenziali o a P_rente destinate residenziali con

l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo allegato A

I limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui al successivo Capo 3° e dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici.

Gli indici di fabbricabilità territoriale (It) non potranno essere in nessun caso superiori a 15.000 mc/ha.

L'altezza degli edifici per le zone C contigue od in diretto rapporto visuale con le zone di tipo A non potrà superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A predette.

Nelle altre zone C le altezze massime saranno stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze di cui al successivo comma.

Le distanze minime fra pareti finestrate degli edifici antistanti dovranno essere pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12

Le distanze minime fra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) -; dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5 per lato per strada di larghezza inferiore a ml 7;
- ml 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;
- ml 10 per lato per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse dovranno essere maggiorate sino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

In questa zona i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata.

Nell'ambito di piani attuativi con previsioni planovolumetriche potranno essere previste distanze inferiori a quelle indicate ai precedenti commi 7 e 8.

Art. 37 • Zona omogenea O

I piani di grado subordinato, con l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo allegato A, dovranno prevedere una classificazione delle aree destinate a tali insediamenti, secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea D₁ - corrispondente agli ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale di cui al precedente art. 12;

Zona omogenea D₂ - corrispondente alle zone industriali di interesse comprensoriale e comunale a libera localizzazione;

Zona omogenea D₃ - corrispondente agli insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti;

Zona omogenea D₄ - corrispondente agli insediamenti industriali per attività estrattive esistenti e di progetto.

In tale zona sono consentite le attività produttive connesse con gli insediamenti sopra specificati, nonché le attrezzature tecnologiche ad esse pertinenti.

Potrà altresì consentirsi la realizzazione di unità ricettive per visitatori ed addetti e di edifici per la commercializzazione dei prodotti di tali attività.

Le zone industriali di interesse comunale e comprensoriale a libera localizzazione di cui alla zona omogenea O₁, dovranno avere di norma una dimensione non superiore ai 30 ha, salvo difforme e motivata determinazione e non dovranno ricadere nell'area di influenza degli agglomerati industriali di Interesse regionale di cui al precedente art. 12

In tale zona, ad esclusione della O₃, i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata

I piani particolareggiati o di lottizzazione convenzionata di cui alle zone O₁ e O₂, dovranno essere progettati tenendo conto di una densità di addetti per ha di norma non superiore a 50, salvo diversa motivata determinazione in presenza di tipologie industriali con difformi caratteristiche dimensionali.

Il rapporto di copertura (0) del lotti industriali non potrà di norma superare il 50 per cento.

Per i nuovi edifici, nel caso siano destinati a residenza permanente, è prescritta la distanza minima assoluta di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

Art. 38 • Zona omogenea E

I piani di grado subordinato con l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo all. A, dovranno prevedere una classificazione delle aree destinate ad usi agricoli e forestali secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea E₁ - corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli «ambiti di alta montagna» di cui al precedente art. 5;

Zona omogenea E₂ - corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli «ambiti boschivi» di cui al precedente art. 6;

Zona omogenea E₃ - corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli «ambiti silvo-zootecnici» di cui al precedente art. 7;

Zona omogenea E₄ - corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli «ambiti di interesse agricolo-paesaggistico» di cui al precedente art. 8;

Zona omogenea E₅ - corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli «ambiti di preminente interesse agricolo» di cui al precedente art. 9;

Zona omogenea E₆ - corrispondente alle zone agricole e forestali E ricadenti negli «ambiti di interesse agricolo» di cui al precedente art. 10.

In tale zona sono ammessi esclusivamente interventi riguardanti:

- 1) edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975, n. 153;
- 2) edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);
- 3) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività

per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;

- 4) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale.

Nell'attuazione di nuovi Interventi residenziali si dovrà tendere alla concentrazione orientandoli verso le zone già edificate.

Nel caso di edifici di cui al precedente punto 4 dovrà essere garantita una distanza dai centri abitati non inferiore a ml.300.

Le zone agricole e forestali E individuate dai piani di grado subordinato secondo la precedente classificazione, dovranno prevedere un differenziato contesto normativo con la seguente articolazione:

Zona omogenea E₁ - Le norme dei piani di grado subordinato dovranno escludere rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

In tale zona potrà essere ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle malghe esistenti, nonché l'inserimento delle attrezzature edilizie necessarie per l'incentivazione delle attività silvo-zootecniche.

Potranno ammettersi, inoltre, attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche, escursionistiche (rifugi, bivacchi, ecc.), con un indice di fabbricabilità (If) non superiore a 0,01 mc/mq.

Sono ammessi altresì il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti, in funzione delle attività di cui ai commi precedenti.

In tale zona, limitatamente alle attività di cui al 1° comma, i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata

Zona omogenea E₂ - Le norme dei piani di grado subordinato dovranno escludere rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico. In tale zona potrà essere eccezionalmente ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle strutture edilizie connesse alle attività zootecniche e forestali, nonché la costruzione di attrezzature edilizie

relative ad attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.

Potranno ammettersi, inoltre, attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice di fabbricabilità fondiario (If) non superiore a 0,01 mc/mq.

Sono ammessi, altresì, il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività di cui ai commi precedenti.

In tale zona i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata

Zona omogenea E₃ - Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria (If) non superiore a 0,02 mc/mq.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1) dovrà essere stabilito in sede di pianificazione subordinata, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Gli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno, di norma, essere esclusi dalle zone omogenee E₃ ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al precedente articolo 2a

In tale zona i piani di grado subordinato potranno ammettere interventi infrastrutturali a servizio delle attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi non comportino alterazioni del delicato equilibrio idrogeologico delle zone stesse.

Nell'ambito delle zone in cui sia eventualmente ammessa la costruzione di edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata

Zona omogenea E₄ - Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmen-

te ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Gli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno di norma essere esclusi dalle zone omogenee E₄ ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al precedente articolo 28.

Nell'ambito delle zone in cui sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4), i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata

Zona omogenea E₆ - In considerazione della loro elevata suscettività, tali zone dovranno essere riservate esclusivamente all'attività produttiva agricola

Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione degli edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria (If) non superiore a 0,03 mc/mq.

Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole sempre in relazione agli edifici di cui al comma precedente potranno essere adottati indici dimensionali superiori fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati, avuto riguardo alle esigenze aziendali

Nell'ambito delle zone ove sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

Zona omogenea E₇ - Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con indice di fabbricabilità (If) non superiore a 0,03 mc/mq. Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, sempre in relazione agli edifici di cui al comma precedente potranno essere adottati indici dimensionali superiori,

fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Nell'ambito delle zone ove sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata

eArt. 39 • Zona omogenea F

I piani di grado subordinato dovranno prevedere, con l'osservanza dei criteri metodologici di cui al successivo allegato A, una classificazione di tale zona secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea F₁, - corrispondente alle parti degli ambiti di tutela ambientale di cui al precedente art. 4, ricadenti negli ambiti di alta montagna di cui al precedente art. 5.

Zona omogenea F₂ - corrispondente alle parti degli ambiti di tutela ambientale di cui al precedente art. 4, ricadenti negli ambiti boschivi di cui al precedente art. 6.

Zona omogenea F₃ - corrispondente alle parti degli ambiti di tutela ambientale di cui al precedente art. 4, ricadenti negli ambiti silvo-zootecnici di cui al precedente art. 7.

Zona omogenea F₄, - corrispondente alle parti degli ambiti di tutela ambientale di cui al precedente art. 4, ricadenti negli ambiti di Interesse agricolo-paesaggistico di cui al precedente art. 8.

In tale zona è consentito l'inserimento di funzioni compatibili con la destinazione prevalente di salvaguardia e valorizzazione ambientale.

Anche per le zone di tutela ambientale, eventualmente aggiunte a quelle indicate

dal presente Piano da parte degli strumenti urbanistici di grado subordinato, deve essere prevista una specifica normativa di tutela tendente a disciplinare le attività in grado di produrre alterazioni allo stato dell'ambiente secondo le indicazioni del presente articolo.

In particolare, fatte salve le norme vincolanti di cui al successivo art. 55, nella predisposizione dei piani di grado subordinato dovranno essere rispettate le seguenti direttive:

Zona omogenea F₁, • in tale zona è ammesso solo l'adattamento senza trasformazione esterna di tipologie e materiali delle malghe esistenti. Sono rigorosamente esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali.

Per quanto concerne il patrimonio forestale sono ammessi solo gli interventi tesi a mantenere e migliorare l'indirizzo esistente con criteri naturalistici e tenendo conto delle vocazioni effettive delle singole zone.

Zona omogenea F₂, - in tale zona sono esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali, con l'eccezione delle nuove strade eventualmente ammesse dal presente Piano.

Per quanto concerne il patrimonio boschivo sono ammessi solo gli interventi indirizzati alla conservazione ed al miglioramento delle strutture esistenti.

Zona omogenea F₃, • in tale zona è ammesso solo l'adattamento senza trasformazioni esterne di tipologie e materiali delle malghe esistenti.

Sono rigorosamente esclusi nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali, con l'eccezione delle nuove strade eventualmente ammesse dal presente Piano.

Per quanto concerne il patrimonio forestale sono ammessi solo gli interventi tesi a mantenere e migliorare l'indirizzo esistente con criteri naturalistici e tenendo conto delle vocazioni effettive delle singole zone.

Zona omogenea F₄, - in tale zona dovranno essere identificate, perimetrate e salvaguardate le aree più qualificate sotto il profilo ambientale, con particolare riguardo alle zone umide, quali fasce la-

ciali, fluviali, marine, torbiere, ecc. nell'ambito delle quali vietare tutti gli interventi di carattere edilizio ed infrastrutturale, nonché quelli in contrasto con le particolari caratteristiche degli ambienti da proteggere quali ad es. opere di bonifica, abbattimento degli alberi esistenti od indebolimento della loro capacità vegetativa con particolare riguardo a quelli di interesse naturalistico ed ambientale ecc., ovvero in grado di limitare l'uso collettivo dei beni naturali quali recinzioni della proprietà se non con siepi a verde, chiusura degli accessi agli specchi acquei antistanti (fiumi, laghi, lagune, mare, ecc.).

Nelle rimanenti aree, con l'esclusione di quelle ricadenti entro la delimitazione di cui all'art. 18 della legge n. 865/71, dei centri edificati eventualmente compresi entro gli ambiti di tutela ambientale, sono consentiti soltanto strutture edilizie, strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli, con un indice di fabbricabilità fondiario (If) non superiore a 0,01 mc/mq.

In tale zona i piani di grado subordinato si attuano attraverso gli appositi piani di conservazione e sviluppo di cui all'art. 29 della L.R. 23/68 e succ. modif., nel caso di ambiti di tutela ambientale compresi nel perimetro dei parchi naturali di cui al precedente art. 28, e di piani particolareggiati nei rimanenti casi.

•Art. 40 - Zona omogenea G

I piani di grado subordinato dovranno prevedere, con l'osservanza delle direttive di cui al successivo allegato A, una classificazione di tale zona secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea G₁, - corrispondente ai territori della Regione destinati allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-marino;

Zona omogenea G₂, • corrispondente ai territori della Regione destinati allo sviluppo delle attrezzature ricettive di tipo turistico-montano;

Zona omogenea G₃, • corrispondente ai territori della Regione Interessati dal demanio sciabili di cui al precedente art. 14.

Le zone destinate allo sviluppo di attrezzature ricettive per il turismo montano

dovranno essere indicate nell'ambito dei sistemi insediativi di fondovalle, da identificarsi da parte dei piani subordinati.

Nelle zone omogenee G₁ G₂ è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature infrastrutturali, servizi ed impianti connessi all'esercizio delle attività turistiche, comprese quelle direzionali, promozionali e propagandistiche ad esse collegate, previo accertamento del massimo rispetto delle caratteristiche ambientali circostanti e delle tipologie della zona, con particolare riguardo al patrimonio forestale ricadente in esse.

È consentita la realizzazione sia di strutture residenziali, che di attrezzature necessarie ad attività artigiane di assistenza e manutenzione derivanti dall'esercizio di attività turistiche della zona nonché attrezzature commerciali sempre a servizio delle stesse.

In queste zone si applicano, i limiti di distanza previsti dall'art. 36 per la zona omogenea C con l'osservanza di un indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 5000 mc/ha.

Nelle zone omogenee G₁ e G₂ i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

Nella zona omogenea G₃ sono ammesse solo attrezzature di servizio (impianti di risalita, seggiovie, funivie, ecc.), attrezzature per il ristoro (centro di appoggio in quota a demanio sciabile) con l'esclusione di attrezzature residenziali di tipo alberghiero od extralberghiero.

• **Art. 41 - Zona omogenea H**

I piani di grado subordinato dovranno prevedere una classificazione di tale zona secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea H₁ - corrispondente agli ambiti delle attrezzature commerciali di interesse regionale di cui al precedente art. 15.

Zona omogenea H₂ - corrispondente alle zone commerciali di interesse comunale e comprensoriale.

In tale zona è consentito l'insediamento

di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti connessi con le attività commerciali all'ingrosso, per il commercio con l'estero e al dettaglio.

I piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

• **Art. 42 - Zona omogenea I**

In tale zona è consentito l'insediamento di attrezzature edilizie connesse con le attività direzionali eventualmente ammesse dai piani di grado subordinato.

Tali piani si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

• **Art. 43 - Zona omogenea L**

I piani di grado subordinato dovranno prevedere una classificazione di tale zona secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea L₁ - corrispondente agli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale di cui al precedente art. 16.

Zona omogenea L₂ - corrispondente alle zone portuali di interesse comunale e comprensoriale.

In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti, connessi con l'esercizio delle attività portuali.

I piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

• **Art. 44 - Zona omogenea M**

I piani di grado subordinato dovranno prevedere una classificazione di tale zona secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea M₁ - corrispondente agli ambiti delle attrezzature aeroportuali di cui al precedente art. 17.

Zona omogenea M₂ - corrispondente alle zone aeroportuali di interesse comunale o comprensoriale.

In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature edilizie, servizi ed impianti, connessi con l'esercizio delle attività aeroportuali.

I piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

• **Art. 45 - Zona omogenea N**

I piani di grado subordinato dovranno prevedere una classificazione di tale zona secondo una o più delle seguenti categorie:

Zona omogenea N₁ - corrispondente agli ambiti di interscambio merci di interesse regionale di cui al precedente art. 18.

Zona omogenea N₂ - corrispondente alle zone di interscambio merci previste dai piani di grado subordinato.

In tale zona è consentito l'insediamento di tutte le attrezzature infrastrutturali, servizi ed impianti connessi con l'esercizio delle attività di interscambio merci.

I piani si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

• **Art. 46 - Zona omogenea O**

In tale zona vanno riportati tutti gli insediamenti, esistenti o previsti dalla pianificazione di grado subordinato, di carattere misto, ove cioè la primaria funzione residenziale sia accompagnata e commista ad altre funzioni.

• **Art. 47 - Zona omogenea P**

In tale zona è consentito l'insediamento di tutti i grandi servizi ed attrezzature di interesse regionale o comprensoriale individuati dal presente Piano e dalla pianificazione subordinata con la esclusione di quelli corrispondenti alle zone omogenee di cui al precedente Capo 1°.

I piani di grado subordinato dovranno stabilire per esse gli indici urbanistici necessari. In particolare il rapporto di copertura non potrà mai essere superiore al 50 per cento.

Capo 3° - Standards o rapporti tra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato per zone omogenee

• Art. 48 - Zone omogenee A, B, C, G, e G₂

Nella redazione dei piani di grado subordinato nell'ambito delle zone omogenee: A, B, C, G, G₂ dovranno essere rispettati i rapporti previsti nella tabella 2 allegata fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali.

Il calcolo e la verifica del rispetto degli standards va rapportato alla capacità insediativa teorica dello strumento urbanistico generale e del piano attuativo per il livello comunale; alla sommatoria dei piani comunali per il livello comorenitoriale.

Nella zona omogenea A qualora l'Amministrazione Comunale dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità di cui alla tabella 2, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

Nella zona omogenea B quando sia dimostrata l'impossibilità di raggiungere la quantità minima di spazi di cui alla tab. 2, tali spazi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e dell'organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi pubblici o riservati ai servizi ed alle attrezzature collettive nell'ambito della zona A e B potranno essere computate, ai fini della determinazione delle quantità prescritte dalla tab. 2, in misura doppia di quella effettiva.

Le norme dei piani di grado subordinato dovranno garantire la piena accessibilità e fruibilità dei servizi ed attrezzature collettive, con particolare riguardo agli anziani, agli handicappati, ai bambini ed a tutte le altre persone limitate nei loro movimenti e nelle loro capacità percettive.

La tabella 2 allegata indica:

Colonna 1 - i servizi e le attrezzature collettive da prevedersi nell'ambito dei piani di grado subordinato;

Colonna 2 - la capacità insediativa teorica dei piani (classi di dimensione demografica) calcolata secondo quanto esplicitato nel successivo allegato A;

Colonna 3 - la dimensione demografica minima in grado di reggere il servizio (le indicazioni hanno carattere orientativo);

Colonna 4 - le dimensioni limite (minime o massime) oltre le quali i dimensionamenti dei servizi non risultano accettabili. In quanto valori limite, accertati e dimostrati, o derivanti da leggi e norme di settore, questi valori sono vincolanti per tutti gli operatori ed i livelli di piano;

Colonna 5 - il rapporto, per i servizi richiamati, non superabile fra superficie scoperta e coperta comprendente attrezzature e parcheggi inerenti al lotto. Per alcuni casi è stato specificato un rapporto per il calcolo dei parcheggi, senza precisare se interni od esterni al lotto, purché su sede propria. Anche questa colonna è vincolante;

Colonna 6 - i tempi massimi di accessibilità, o le distanze, misurate dall'area di servizio, verso il suo bacino di utenza. Questa colonna ha valore orientativo;

Colonna 7 - la superficie minima indispensabile per il servizio corrispondente, nel caso che questo sia previsto in aree o lotti isolati, non integrabili, estendibili od ampliabili in tempi successivi. Anche questo costituisce un valore vincolante e verificabile in sede di esame regionale dei piani di grado subordinato.

• Art. 49 • Disposizioni particolari per i sistemi insediativi di supporto comprensoriale e per quelli contenuti nell'elenco di cui agli allegati E, G ed H

Sino all'adozione dei piani regolatori comprensoriali, agli effetti della osservanza dei rapporti di cui alla tab. 2, nella redazione dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali e programmi di fabbricazione con capacità insediativa teorica superiore alla classe demografica corrispondente a 20.600 mila abitanti, possono essere applicati i rapporti corrispondenti a tale classe demografica indipendentemente dalla capacità insediativa teorica degli strumenti urbanistici adottati.

Sino all'adozione dei piani regolatori comprensoriali, agli effetti dell'applicazione delle quantità di cui alla tab. 2 nella redazione dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali e dei programmi di fabbricazione relativi a comuni caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi di supporto comprensoriale di cui al precedente art. 11, le quantità previste per le aree da destinare a servizi ed attrezzature collettive non potranno essere inferiori a quelle corrispondenti alla classe demografica 10-20 mila abitanti, indipendentemente dalla capacità insediativa teorica degli strumenti urbanistici adottati.

Nei comuni di cui al successivo elenco G, agli effetti dell'osservanza dei rapporti di cui alla tab. 2, nella redazione dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali e programmi di fabbricazione le quantità di aree per servizi dovranno essere previste in misura non inferiore a quelle corrispondenti alla classe demografica 10-20 mila abitanti con l'eccezione di quelle necessarie ai servizi ed attrezzature per l'istruzione e l'assistenza che potranno essere dimensionate sulla base della popolazione stabile prevista.

Nei comuni compresi nell'elenco di cui all'allegato H, agli effetti dell'osservanza dei rapporti di cui alla tab. 2, nella redazione dei piani regolatori generali comunali, intercomunali e dei programmi di fabbricazione, tenendo restando quanto stabilito per i servizi dell'istruzione, dell'assistenza ed igienico-sanitari per la classe demografica di appartenenza, le aree per i rima-

Tab. 2 • Standards urbanistici

Colonna 1		Colonna 2						
SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE PER:		CLASSI DI DIMENSIONE DEMOGRAFICA (ABITANTI) (Da riferirsi alle capacità insediative teoriche dei piani comunali o comprensoriali)						
		VERIFICA DA ATTUARE A UVELLO DI PIANO COMUNALE E COMPENSORIALE				VERIFICA DA ATTUARE A UVELLO DI PIANO COMPENSORIALE		
		5.000 abitanti mq/ab.	5.000+10.000 abitanti mq/ab.	10.000 +20.000 abitanti mq/ab.	20.000+80.000 ablt.,ti mq/ab.	80.000+ 100.000 abitanti mq/ab.	100.000+200.000 abitanti ...	Oltre 200.000 abitanti ...
La viabilità ed i trasporti	Parcheggi per la residenza	2,60	2,50	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00
	Parcheggi di interscambio		0,50	0,50	0,50	0,60	0,50	0,60
	Stazioni autolinee			0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Totale parziale	2,50	3,00	3,60	3,60	3,60	5,60	5,60
Il culto e la vita associativa	Edifici per il culto	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Edifici per i diritti democratici e la vita associativa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Centro civico e sociale		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Totale parziale	1,45	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
La cultura e lo spettacolo	Biblioteca		0,25 (1° grado)	0,25 (1° grado)	0,25 (1° grado)	0,25 (1° grado)	0,25 (1° grado)	0,50 (2° grado)
	Cinema			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Centro culturale @ Teatro@							
	Totale parziale		0,25	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
L'istruzione e l'assistenza	Nido	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Scuola materna	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Scuola elementare	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Scuola media Inferiore		1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
La sanità e l'igiene	Scuola media superiore (Centro scolastico) @							
	Totale parziale	2,90	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10	4,10
	Servizio sanitario residenziale	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Servizio sanitario poliambulatoriale @							
Lo spettacolo, la ricreazione ed il verde	Unità di ospedalizzazione generale							
	Cimitero	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Totale parziale	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	Nucleo elementare di verde di servizio delle abitazioni	1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Aree gioco bambini da 3 a 6 anni		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Aree gioco bambini da 6 a 11 anni		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Aree gioco bambini da 11'a 14 anni		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Sport	2,50	4,50	4,50	5,00	5,00	5,00	5,00
	Verde di quartiere	3,00	3,00	9,00	9,00	10,00	10,00	12,00
	Parco urbano comprensoriale				12,00	14,00	20,00	25,00
	Spettacoli sportivi			0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Circo • Luna park						2,00	2,00
	Totale parziale	7,00	12,50	19,00	31,50	34,50	42,50	49,50
	Di vicinato	0,40	0,40	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30
	Di livello comunale o di quartiere		0,60	0,60	0,40	0,50	0,50	0,60
	Di livello comprensoriale o region.				0,40	0,50	0,60	0,60
Il commercio e la distribuzione @	Totale parziale	0,40	1,00	1,00	1,20	1,30	1,40	1,50
	Gas. elettricità, depositi, magazzini	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Impianto incenerimento rifiuti					0,25	0,26	0,25
	Totale parziale	0,75	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00
Varie								
Totale generale		16,20	25,05	32,35	45,05	48,40	58,50	65,85

Colonna 3	Colonna 4		Colonna 5		Colonna 6	Colonna 7
DIMENSIONE DEMOGRAFICA MINIMA	DIMENSIONE MINIMA E/O MAX DEL SERVIZIO		RAPPORTI TRA SUPERFICIE COPERTA E SCOPERTA		RAGGI O TEMPI MASSIMI DI ACCESSIBILITÀ	SUPERFICIE MINIMA INDISPENSABILE PER SINGOLO SERVIZIO IN LOTTO ISOLATO
Abitanti	Minima	Max	Area coperta	Area libera, urbana, per altro	Metri o tempi di percorrenza in fila d'attesa	M², t, qu, km
15.000						
5.000			60%	40%	1.000 m	1.000
5.000			60%	40%	1.000 m	1.500
6.000	2.000 mq		60%	40%	1.000 m o 15'	5.000
6.000	1.500 mq		60%	40%	1.000 m o 15'	
20.000	100 posti		1 posto macchina ogni 4 utenti		700 m o 15'	1.000
	400 posti		60%	40%		1.600
	1.000 posti		1 posto macchina ogni 4 utenti			
3.000	30 bambini	70 bambini	30%	70%	250m	800
4.000	15 alunni 1 classe	270 alunni 9 classi	25%	75%	300m	1.500 m
5.000	75 alunni 5 classi	625 alunni 25 classi	25%	75%	500 m o 15'	2.500
8.000	150 alunni 6 classi	720 alunni 24 classi	40%	60%	1.000 m o 15'	4.050
	1.500 alunni	3.500 alunni	60%	40%		52.500
						2.000
			1 posto macchina ogni 10 utenti			40.000
ogni comune					15'	10.000
200	400mq				160 m	600
3.000	800mq				300m	1.200
3.200	1.000 mq				500m	2.000
6.000	1.500 mq				1.000 m	3.000
ogni comune	3.000mq		1 posto macchina ogni 5 utenti		15'	10.000
5.000	3.000 mq		1 posto macchina ogni 10 utenti		1.000 m o 15'	10.000
20.000	10.000mq		1 posto macchina ogni 10 utenti		30'	20.000
20.000	5.000mq		1 posto macchina ogni 5 utenti		30'	10.000
100.000					30'	
5.000			1 posto macchina ogni 4 utenti		1.000 m o 16'	1.500
10.000			1 posto macchina ogni 4 utenti		15'	5.000
50.000			1 posto macchina ogni 3 utenti			10.000
60.000	30 tonni/giorno				40Km	10.000

- (D) Si intendono per parcheggi di interscambio le aree destinate alla sosta di veicoli in corrispondenza di intersezioni di infrastrutture diverse (ferroviarie, stradali, aeroportuali. ecc.).
- @ Alla previsione dell'area da riservare alla costruzione di un centro culturale sono tenuti solo i comuni ed i comprensori nell'ambito dei quali il Piano urbanistico regionale (vedi schema di assetto territoriale) ne individua la localizzazione. In tal caso il rapporto fra l'area da riservare e l'utenza potenziale non deve scendere al di sotto di 0.30 mq/ab. In sede di redazione di piano comprensoriale la localizzazione territoriale del servizio può essere oggetto di modificazione, fermo restando il rispetto dello standard indicato nel precedente comma. Nel periodo transitorio, in relazione all'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti alle indicazioni del presente Piano, può assumersi come utenza minima, in assenza di più specifica e motivata valutazione, il doppio della popolazione residente nei comuni che gravitano sul servizio in questione.
- @ Alla previsione dell'area da riservare alla costruzione del teatro sono tenuti solo i comuni ed i comprensori nell'ambito dei quali il Piano urbanistico regionale (vedi schema di assetto territoriale) ne individua la localizzazione. In tal caso il rapporto fra l'area da riservare e l'utenza potenziale non deve scendere al di sotto di 0.10 mq/ab. Nel dimensionamento dell'area da riservare al servizio può assumersi, in assenza di specifiche e motivate valutazioni, come utenza potenziale il doppio della popolazione dei comuni o dei comprensori che gravitano sul servizio in questione.
- @ Per il dimensionamento delle aree da riservare ad attrezzature universitarie nei comuni della regione indicati nel Piano urbanistico regionale come sede universitaria (vedi schema di assetto territoriale), possono essere utilizzati come elementi guida gli standards contenuti nella relazione,
- (2) Alla previsione dell'area da riservare al centro scolastico sono tenuti solo i comuni o comprensori nell'ambito dei quali il Piano urbanistico regionale (vedi schema di assetto territoriale) ne individua la localizzazione conformemente alle indicazioni relative al decreto delegato sulla scuola n.416 dd.31/12/94 di cui all'art. 30-7-1973, n.477. In tal caso il rapporto fra l'area da riservare e l'utenza potenziale non deve scendere al di sotto di 120 mq/ab. Nel dimensionamento dell'area da riservare al servizio, in assenza di più specifica e motivata valutazione, come utenza potenziale può essere considerata il doppio della popolazione residente nei comprensori o nei comuni gravitanti sul servizio in questione.
- @ Alla previsione delle aree da riservare alla costruzione di un centro sanitario poliambulatoriale sono tenuti solo i comuni o i comprensori nell'ambito dei quali il Piano urbanistico regionale (vedi schema di assetto territoriale) ne individua la localizzazione, in tal caso il rapporto tra l'area da riservare e l'utenza non deve scendere al di sotto di 0.40 mq/ab. In sede di redazione del piano comprensoriale la localizzazione del servizio all'interno di uno stesso distretto di appartenenza può essere oggetto di modificazione, fermo restando il rispetto dello standard indicato. Nel periodo transitorio, in relazione all'eventuale adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti all'indicazione del presente Piano, può assumersi come utenza potenziale minima, in assenza di più specifica e motivata valutazione, il doppio della popolazione residente nei comuni del distretto poliambulatoriale di appartenenza del servizio, secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale.
- (!) Per il dimensionamento delle aree da riservare ad attrezzature ospedaliere, secondo le indicazioni del Piano ospedaliero regionale, nei comuni indicati dal Piano urbanistico regionale come sede di tale servizio, deve essere rispettato un rapporto minimo fra area ed utenza potenziale non inferiore a 120 mq/ab. Per utenza potenziale può assumersi, salvo più specifiche e motivate valutazioni, il doppio della popolazione dei comuni appartenenti alla unità sanitaria locale o parte di essa di appartenenza al servizio. Per ciò che concerne la ospedalizzazione specialistica si dovranno verificare le condizioni della realizzabilità delle strutture in relazione alle indicazioni del Piano ospedaliero regionale.
- @ Possono essere adottati valori standards minori in presenza di piani di adeguamento e sviluppo della rete di vendita regolarmente approvati.

nenti servizi potranno essere dimensionate sulla base della classe demografica fino a 5000 abitanti indipendentemente dalla capacità insediativa teorica degli strumenti urbanistici adottati.

namento ed ubicazione per le seguenti attrezzature: Infermeria, centro sociale, verde sportivo di protezione e ricreativo, parcheggi, uffici consorziali.

Nell'ambito dei lotti industriali dovrà essere previsto un posto macchina ogni 2 addetti.

capo 4° - Direttive ed Indicazioni quantitative nei riguardi delle reti Infrastrutturali da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato

• Art. 50 - Zona omogenea D

Negli agglomerati industriali d'interesse regionale di cui all'art. 12 e nelle zone industriali di interesse comunale e comprensoriale la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non potrà essere inferiore a 15 mq/add. Qualora non sia altrimenti previsto, in tali aree dovranno essere indicati dimensiono-

• Art. 51- Zone omogenee H, I, L, M ed N

Nell'ambito dei nuovi insediamenti a carattere direzionale, portuale, aeroportuale e di Interscambio merci ed in quelli esterni alle zone A, B e C, a carattere commerciale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a parcheggio.

• Art. 52 - Viabilità

I piani di grado subordinato nel recepire le indicazioni del presente Piano e nell'organizzare la viabilità locale debbono provvedere alla classificazione, alla normazione ed alla progettazione delle strade secondo quanto stabilito dalle presenti norme.

Per quanto riguarda la classificazione della viabilità di interesse regionale esistente e di progetto indicata dal presente Piano si applica quanto già disposto al precedente articolo 23. La viabilità indicata dai piani di grado subordinato, in aggiunta a quella già con-

Tab. 3 - Classificazione funzionale della viabilità di interesse comprensoriale e comunale

Tipo di strada	Viabilità comprensoriale	S - ult > a n e	
		Di collegamento	Di quartiere
Parametri di determinazione e funzione svolta nella rete dei vari collegamenti	Ha soprattutto la funzione di raccogliere il traffico e portarlo verso la rete di livello superiore e viceversa; la capacità prevale sulla velocità.	Sono strade-compreensoriali interne al PRG e servono il traffico urbano. Grande capacità.	Sono strade di servizio puntuale interne a P.P. o P.d.L.
Per il dimensionamento sono determinanti	Punte orarie dei giorni festivi	Punte orarie	Il numero dei residenti
Regolazione della circolazione			
Accessi	controllo parziale	tutti	tutti
Intersezioni	canalizzazione	-	-
Semaforizzazione	si	si	si
Separazione dei sensi di marcia	no	no	no
Caratteristiche azione tipo			
Corsie di marcia	2 o più	2 o più	2 o più
Corsie per veicoli lenti	eventuali	no	no
Corsie per mezzi pubblici	eventuali	auspicabili	no
Piste ciclabili	si	si	eventuali
Percorsi pedonali	eventuali	si	si
Spazi di sosta di lunga durata	si	si	si
Spazi di sosta di breve durata	si	si	si
Canalizzazioni	si	si	eventuali
Piste di accelerazione o decelerazione	no	no	no
Spartitraffico	no	no	no
Velocità di progetto	fino a 80 km/h	secondo i casi	-

tenuta nel presente Piano, deve essere articolata secondo la seguente classificazione ed osservare le disposizioni contenute nella tab. 3:

- 1) viabilità comprensoriale;
- 2) viabilità urbana di collegamento;
- 3) viabilità urbana di quartiere.

• **Art. 53** • Fasce di rispetto relative alla viabilità

Ferme restando quelle stabilite dal D.M. 1° aprile 1968, per la viabilità esistente, indipendentemente dalla classificazione del presente Piano e della pianificazione subordinata, nella redazione dei piani di grado subordinato devono essere prescritte, nelle zone agricole e forestali indicate da essi, adeguate fasce di rispetto della viabilità di progetto con la seguente articolazione:

- 1) viabilità con caratteristiche autostradali e raccordi autostradali di interesse regionale: ml 60;
- 2) viabilità primaria di interesse regionale: ml 40;
- 3) viabilità secondaria di interesse regionale: ml 30;
- 4) viabilità comprensoriale: ml 20.

Nell'ambito del territorio regionale interessato dalle Comunità montane di cui alla L.R. 4 maggio 1973, n. 29 tali fasce possono essere ridotte alla metà

• **Art. 54** - Fasce di rispetto relative alle ferrovie

Nell'ambito dei piani di grado subordinato dovranno essere previste specifiche zone destinate alla rete ferroviaria esistente e di progetto ed alle relative zone di rispetto.

Per i tracciati esistenti o di progetto indicati dai piani di grado subordinato le fasce di rispetto non dovranno essere inferiori a ml 30, nel caso di ferrovie a doppio binario esistenti o di progetto, e ml 15 negli altri casi, computate dalla rotaia più esterna

TITOLO IV

Norme transitorie di salvaguardia vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico e privato

• **Art. 55** • Disposizioni transitorie per gli ambiti di tutela ambientale

In attesa degli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 4 nei territori interessati dagli ambiti di tutela ambientale è fatto divieto:

- di procedere, nelle aree esterne alla delimitazione di cui all'art. 18 della legge n. 865/71 dei centri edificati eventualmente presenti, alla costruzione di nuovi edifici per abitazioni o per altre funzioni;
- di procedere alla costruzione di nuove strade, ferrovie, infrastrutture energetiche, impianti di risalita, piste da sci;
- di procedere alla costruzione di vasche per la piscicoltura;
- di procedere alla bonifica idraulica di nuove aree;
- di aprire nuove cave;
- di procedere al disboscamento e comunque di trasformare in coltivo zone a bosco, a pascolo od a prateria;
- di procedere a terrazzamenti nelle zone collinari.

Le altre modificazioni dell'ambiente, o le opere comprese nell'elenco precedente quando rivestano carattere di preminente interesse pubblico, sono soggette ad autorizzazione della Giunta regionale previo parere dell'Assessorato della pianificazione e del bilancio.

A partire dalla data di deposito del presente Piano, non trovano più applicazione i capi I e II della L.R. n. 42/1974.

• **Art. 56** - Disposizioni per i comuni di supporto regionale e comprensoriale

Nei comuni caratterizzati dalla presenza di sistemi insediati di supporto regionale e comprensoriale di cui all'elenco contenuto negli allegati D ed E, a partire dalla data di scadenza del termine massimo per la revisione degli strumenti urbanistici

vigenti di cui all'art. 11, sino alla approvazione di strumenti urbanistici conformi al presente Piano, fuori dal perimetro del centro edificato delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865/71 non è consentita l'autorizzazione di costruzioni residenziali e per uffici con un indice di fabbricabilità fondiaria (If) superiore a 0,50 mc/mq e di costruzioni destinate ad attività produttive con rapporto di copertura (O) superiore ad 1/4 se non previo piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata

• **Art. 57** - Disposizioni per le zone agricole e forestali

Sino all'adozione dei piani comprensoriali o dei piani regolatori comunali ed Intercomunali o dei programmi di fabbricazione conformi alle indicazioni del presente piano, nelle zone destinate ad uso agricolo o forestale od equiparabili ad esse dagli strumenti urbanistici vigenti e, per i comuni privi di strumenti urbanistici approvati, nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, ferma restando la regolamentazione urbanistica vigente relativa agli altri interventi edilizi ovvero agli ampliamenti degli edifici esistenti, potranno essere autorizzati nuovi interventi edilizi a carattere residenziale, connessi con l'attività agricola, a condizione che l'indice di fabbricabilità fondiaria non sia superiore a 0,03 mc/mq.

Le presenti disposizioni non si applicano nell'ambito del territorio regionale interessato dalle Comunità montane di cui alla L.R. 4 Maggio 1973 n. 29.

• **Art. 58** - Disposizioni per gli ambiti di sviluppo turistico marino

Sino all'adozione del relativo piano comprensoriale e, comunque, non oltre 5 anni dalla data di approvazione del presente piano, è fatto divieto di prevedere nuove zone destinate allo sviluppo di attrezzature ricettive a carattere turistico marino, nonché aumentare la capacità insediativa teorica di quelle eventualmente già previste dagli strumenti urbanistici di grado subordinato.

Sino all'adozione del relativo piano comprensoriale, nelle aree esterne ai centri edificati di cui all'art 18 della legge n. 865/71, destinate dagli strumenti urbanistici vigenti allo sviluppo di attrezzature ricettive ed infrastrutture a carattere turistico marino non possono essere concesse licenze di costruzione sino all'approvazione dei relativi piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

- Art. 59 • Disposizioni per le stazioni sciistiche in quota

Sino all'adozione del relativo piano comprensoriale nell'ambito delle stazioni sciistiche in quota (3), indicate dal presente Piano, è fatto divieto di prevedere nuove zone destinate allo sviluppo di attrezzature ricettive nonché aumentare la capacità insediativa teorica di quelle eventualmente già previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

In tali zone, sino all'approvazione dei relativi piani particolareggiati, non possono essere concesse nuove licenze edilizie.

Sino all'adozione del relativo piano comprensoriale nelle zone in quota (4), eventualmente indicate dagli strumenti urbanistici vigenti e destinate allo sviluppo di attrezzature ricettive per il turismo montano e non ricadenti nell'ambito delle stazioni sciistiche in quota di cui al primo comma del presente articolo, si applicano le disposizioni relative alla zona omogenea E.

- Art. 60 • Disposizioni speciali per gli ambiti delle attrezzature portuali

Sino all'adozione del relativo piano comprensoriale, nelle aree destinate dal Piano alle attrezzature portuali esistenti o di progetto, non sono ammessi interventi edilizi ed infrastrutturali in contrasto con la destinazione d'uso del Piano.

TITOLO V

Norme finali

- Art. 61 • Disposizioni speciali per i comuni disastriati e gravemente danneggiati di cui al D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20/5/1976 e successive modificazioni.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Piano l'Amministrazione regionale procedé ad una ricognizione dei danni arrecati al territorio regionale dal sisma dell'anno 1976 al fine di fornire, con apposita variante al Piano urbanistico regionale generale, direttive per una organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, nonché criteri ed indicazioni per la redazione dei piani comprensoriali di cui all'art 15 della LR. n. 33 del 21 luglio 1976.

In attesa degli adempimenti di cui al precedente comma le norme di cui al titolo IV non si applicano nei comuni disastriati e gravemente danneggiati di cui al D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni.

ALLEGATO A

Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato

Premessa

I seguenti criteri di guida e di orientamento per la pianificazione comprensoriale e comunale sono da considerarsi come integranti strettamente le indicazioni del presente Piano, in particolare quelle della normativa attuativa e quelle metodologiche per la pianificazione subordinata contenute nella relazione generale.

Essi sono pertanto, pur nella loro generalità, criteri vincolanti e normativi veri e propri.

La loro esplicitazione e la loro conoscenza a priori è fondamentale per le Amministrazioni locali, le quali avranno in questi un punto di riferimento e di indirizzo «a monte» per l'impostazione e l'elaborazione dei piani di grado subordinato.

Con questi criteri il Piano esplicita dunque, in un corpo compatto ed omogeneo di indirizzi, ed articola i propri orientamenti metodologici per l'impostazione, il coordinamento, l'omogeneizzazione e la contemporanea elevazione del livello qualitativo della pianificazione di livello subordinato.

Su di essi si baserà inoltre l'opera degli organi regionali per i controlli di metodo, di merito e di coerenza con la pianificazione regionale, nell'esame e nelle verifiche dei piani di grado subordinato elaborati sia singolarmente (piani comunali) che a livello intercomunale (piani intercomunali e comprensoriali).

1 Criteri generali

In presenza di un Piano urbanistico regionale i compiti della pianificazione di grado subordinato vengono a modificarsi sostanzialmente rispetto alla situazione precedente.

Essendo infatti ora definito e noto il quadro generale dell'assetto territoriale, il compito dei nuovi piani urbanistici dei

(3) Piancavallo e Sella Nevea.

(4) Per zone in quota devono intendersi le parti del territorio comunale eventualmente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti allo sviluppo di attrezzature ricettive per il turismo montano, non &ldacenti al sistemi Insediativi di fondovalle esistenti.

vari livelli (comprensoriali, comunali, Intercomunali ed attuativi) diviene soprattutto quello dell'adeguamento, dell'interpretazione e dell'approfondimento delle indicazioni di piano regionale.

Posto questo principio generale che - anche come sottolineato nella metodologia generale - non esclude ma anzi richiede ai livelli subordinati una esplicitazione ed un arricchimento autonomo della problematica locale, si descrivono qui di seguito quelli che dovranno essere i criteri generali di Impostazione dei piani di grado subordinato:

- tendere al recepimento nella maggior misura possibile delle indicazioni del presente Piano fornite in termini di ambiti territoriali, di simboli e di reti infrastrutturali.

L'apporto locale deve esplicitarsi nella precisazione degli ambiti, sia in senso planimetrico che in senso azzonativo e normativo, nel rispetto sempre però delle indicazioni funzionali e di destinazione poste dalle norme regionali. A livello comunale e comprensoriale le normative relative a zone trattate omogeneamente dagli ambiti territoriali del Piano devono essere il più possibile omogenee;

- concretizzare gli sforzi di arricchimento della problematica locale più sulle opere e sulle funzioni di livello locale che non su quelle di livello regionale. Ciò significa, ad esempio, riferendosi alle reti infrastrutturali, tendere più a verificare la funzionalità e la coerenza delle reti locali esistenti o di progetto piuttosto che sforzarsi di proporre nuove infrastrutture di vasta scala;

- specificare, dettagliare ed arricchire le prescrizioni del Piano regionale, sfruttando la massima misura la possibilità di una più minuziosa, documentabile e articolabile conoscenza dei problemi locali. Ciò vale soprattutto per la normazione e la specificazione grafica degli ambiti territoriali, per i quali il presente Piano si limita a fornire solo le prescrizioni essenziali conferendo ai piani di grado subordinato una notevole autonomia decisionale.

2 Dimensionamento dei piani

La capacità Insediativa teorica di piano di cui al precedente art. 48 è quella che risulta dalla sommatoria delle capacità Insediative di tutte le aree residenziali o parzialmente residenziali od aventi tale destinazione di piano, ottenuta moltiplicando le relative superfici per i propri indici di fabbricabilità consentiti ed assumendo l'indice di utilizzazione medio di 100 mc di volume teoricamente edificabile per abitante nella zona C od un abitante vano per le zone A e B.

È consentito usare, per il calcolo della capacità insediativa teorica di determinate zone, indici di utilizzazione diversi da quelli definiti sopra, purché anche la normativa urbanistico-edilizia relativa a tali zone vincoli gli interventi e le tipologie ammesse al rispetto di tali diversi indici di utilizzazione.

Nelle zone omogenee A e B, come definite dalle presenti norme, relativamente alle aree già edificate per il calcolo della capacità insediativa teorica, si considera il valore maggiore tra quello risultante dal calcolo effettuato in base ai criteri di cui sopra e la popolazione Insediata al momento dell'adozione del Piano.

I piani regolatori generali comprensoriali, intercomunali, comunali ed i programmi di fabbricazione dovranno essere dimensionati, per quanto riguarda le aree residenziali di espansione (zona omogenea C), su un arco di previsione di sviluppo abitativo decennale.

Non è mai consentito superare un dimensionamento di piano (capacità Insediativa teorica) che raddoppi la popolazione residente nel comune, con l'esclusione dei comuni caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi di supporto regionale e comprensoriale e nei comuni singoli compresi in piani comprensoriali per i quali saranno consentiti dimensionamenti anche superiori purché stabiliti e quantificati in sede comprensoriale.

Sempre fatti salvi i comuni caratterizzati dalla presenza di sistemi insediativi di supporto regionale e comprensoriale ed i comuni singoli compresi in piani comprensoriali, le aree di espansione residenziale non potranno superare quantitativamente, nei piani comunali, l'80 per cento

del territorio residenziale di stato attuale, costituito da quelle parti delle zone omogenee A e B completamente dotate delle opere di infrastrutturazione primaria a rete, di adeguata efficienza.

La media ponderata delle densità territoriali previste per tutte le zone residenziali di espansione (zone omogenee C) non dovrà comunque essere inferiore all'indice territoriale di 8.000 mc/ha, onde evitare una eccessiva estensione delle aree di espansione.

Gli insediamenti previsti nelle aree di espansione dovranno essere sempre dimensionati rispetto agli standards urbanistici, alle reti infrastrutturali ed alle opere a rete di urbanizzazione primaria, almeno come autosufficienti, rispetto al nucleo urbano esistente.

Lo sviluppo delle frazioni o dei nuclei abitati isolati esistenti va limitato ai casi di assoluta necessità, in relazione cioè a quanto richiesto dalle condizioni di sviluppo in atto e dalla relativa importante dimensione (oltre i 100 abitanti attualmente insediati).

3. Oneri di urbanizzazione

(soppresso)

4. Zona omogenea A

Ricordato che gli obiettivi e le finalità generali che si vogliono perseguire per i centri storici, i nuclei di interesse ambientale, i centri archeologici, i castelli e le abbazie individuati e classificati dal Piano non sono tanto quelli di una loro preservazione e conservazione globale come patrimonio storico e culturale, quanto quelli di un loro recupero e di una loro rivitalizzazione o conservazione attiva, nel più ampio contesto della pianificazione regionale, la pianificazione locale dovrà dare ampio spazio, nello studio e nella elaborazione degli strumenti urbanistici, a tale tematica.

Gli interventi operativi e di dettaglio nei complessi urbanistici di interesse storico-artistico e di pregio ambientale sono infatti compito precipuo della fase di piano comprensoriale/comunale.

L'obiettivo principale da raggiungere è quello della loro individuazione e preservazione; tale obiettivo è in parte svolto dal presente Piano, con una prima individuazione di centri e nuclei segnalati alla pianificazione di grado subordinato, ma è compito specifico di quest'ultima tendere a massimizzare il reperimento e la normazione particolare di queste zone, comprese quindi quelle, eventualmente, non segnalate dal Piano.

Nel recepire le indicazioni del presente Piano, gli strumenti urbanistici di grado subordinato dovranno individuare sistematicamente, attraverso la ricerca storico-scientifica, tutti i beni storici ed ambientali (edilizi e territoriali) meritevoli di salvaguardia, di tutela e di rivitalizzazione.

Gli sforzi maggiori dovranno essere concentrati sull'obiettivo della conservazione «attiva», promuovendo tutti gli studi necessari alla progettazione urbanistica per la ricerca delle «funzioni» necessarie, compatibili od incompatibili per la rivitalizzazione di tutti i beni storico-ambientali considerati.

I piani di grado subordinato dovranno in particolare:

- fissare i criteri e parametri significativi per la lettura storica e morfologica delle strutture urbane ambientali ed il conseguente vincolo al rispetto di tali criteri nella elaborazione dei piani attuativi;

- estendere il più possibile gli strumenti di intervento e di controllo dal singolo edificio all'ambiente circostante ad esso legato, connettendo tali zone in un unico criterio normativo ed operativo;

- portare l'attenzione sul controllo e sulle prescrizioni relative agli aspetti funzionali (elencazione precisa e quantificata, per quanto possibile, delle funzioni ammesse e non ammesse o improprie da espellere);

- specificare i criteri per la conservazione il restauro e per l'inserimento di eventuali nuovi edifici consentiti nelle zone, accentuando i criteri del restauro scientifico con esclusione di quelli dell'inserimento mimetico;

- estendere gli aspetti operativi e di intervento alla problematica del paesaggio

urbano con particolare riguardo alla conservazione della topografia ambientale e della forma strutturale della città;

- obbligare all'individuazione - ove non venga fatto più opportunamente già in sede di piano, fissando anche il lotto minimo di intervento ed esplicitando i criteri - delle aree per le quali sono richiesti interventi globali unitari, sia da parte pubblica che privata;

- individuare i criteri ed i particolari incentivi per spingere o favorire il ricorso al comparto edilizio;

- prescrivere alti livelli di documentazioni e di elaborazioni (rilievi, documentazioni e relazioni storico-critiche, planimetrie, stati attuali, rilievi fotografici o fotogrammi ecc.) sia per la presentazione delle ricerche e degli studi, sia per la documentazione di accompagnamento agli strumenti e agli elaborati di attuazione;

- indicare i vincoli per il rispetto, nel caso di restauri parziali o totali, delle tecnologie costruttive, e dei materiali tipici degli edifici storici o di valore ambientale, stabilendo criteri per la conservazione ed il restauro anche di elementi architettonici isolati o di arredo urbano;

- fissare prescrizioni particolari per la viabilità ed il traffico con particolare riguardo alla pedonalizzazione di alcuni percorsi o spazi aperti;

- stabilire il ricorso obbligatorio al controllo della Soprintendenza ai Monumenti per i vincoli ed interventi di maggiore importanza.

Nel caso di «centri storici primari» è opportuno che i Comuni od i comprensori prevedano l'istituzione obbligatoria di una apposita Commissione consultiva per le zone storiche, da affiancare alle Commissioni edilizie, con funzioni attive di ricerca, studio, salvaguardia della zona o dei monumenti storici e dell'ambiente, nonché funzioni di esame e di giudizio preventivo sui progetti e sugli interventi architettonici ed urbanistici interessanti tali zone.

5. Zona omogenea C

Il Piano non fornisce, nei suoi allegati grafici, alcuna indicazione localizzativa per quanto riguarda le parti del territorio da destinare a nuovi insediamenti residenziali, che dovranno essere oggetto di autonoma determinazione da parte dei piani di grado subordinato.

La scelta di tali zone, ferme restando quelle già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere prioritariamente indirizzata nelle aree limitrofe ai centri edificati esistenti con l'osservanza delle direttive dimensionali contenute nelle presenti norme.

In particolare tali zone dovranno essere scelte nell'ambito delle aree incolte o non utilizzabili per usi agricoli avendo cura, quando si debbano necessariamente interessare aree di interesse agricolo, di escludere da tale scelta le zone agricole irrigate o di riordino fondiario di cui al precedente art. 29.

Nel caso di zone di espansione degli abitati ricadenti in ambiti di interesse agricolo-paesaggistico di cui al precedente art. 8, la scelta delle aree dovrà essere fatta avendo presente l'obiettivo di interessare le zone meno pregiate sotto il profilo ambientale.

6. Zona omogenea D

I principi generali ai quali i piani di grado subordinato dovranno attenersi nella localizzazione e nel dimensionamento delle zone da destinare ad insediamenti produttivi di cui al precedente art. 37 sono:

- evitare la loro dispersione nel territorio, in quanto ciò comporterebbe delle diseconomie di scala, un basso grado di efficienza dei servizi forniti alle industrie e la proliferazione di insediamenti non sempre compatibili con gli altri usi dello stesso, nonché effetti (quali inquinamento, disagi dovuti al traffico pesante indotto, ecc.) controllabili e limitabili solo con opere di notevole costo;

- prevedere tutti gli accorgimenti, sia in via di localizzazione, sia in via di normativa, affinché le attività produttive non provochino effetti negativi sul paesaggio, sull'ambiente, sulla produzione agricola, sulla residenza e sulle attività turistiche.

In via generale, e particolarmente per le zone D, e D₂, i piani di grado subordinato dovranno fondare le loro localizzazioni su alcune analisi che si elencano sommariamente:

- 1) ricerche sul suolo, il sottosuolo, l'ambiente, il clima (in particolare il vento, la presenza di inversioni termiche, ed ogni altra condizione meteorologica che può provocare disagio se combinata alle emissioni industriali);
- 2) ricerche e documentazioni sugli aspetti socio-economici ed occupazionali nelle aree di gravitazione della zona D;
- 3) analisi della coerenza con gli altri elementi presenti nel territorio.

In base a queste analisi, il cui campo territoriale ed il cui approfondimento saranno rapportati alle scale di operatività dei singoli piani subordinati, questi ultimi dovranno fornire precise indicazioni e prescrizioni che, in particolare per le zone D, e D₂, riguarderanno in linea di massima i seguenti argomenti:

- Indicazione dei principali tipi di industria da ammettersi o da escludersi nella zona, in base alle ricerche socio-economiche preliminari;
- distinzione, attraverso indici qualitativi e/o quantitativi tra «artigianato» e «industria» e definizione delle condizioni di ammissibilità;
- definizione della dimensione dei «lotti minimi di intervento» eventualmente diversificati per tipologie ammesse;
- distinzione, ove opportuno, delle zone di primo da quelle di secondo intervento;
- prescrizione di norme e standards per l'eliminazione degli inquinamenti, fatte salve le norme vigenti a scala regionale, in considerazione anche dei tipi di industrie ammessi e dalla eventuale vicinanza ad aree di particolare concentrazione abitativa o valore ambientale;
- previsione e precisazione degli impianti per il controllo, il trattamento ed il trasporto degli scarichi liquidi, solidi e gassosi;

- specificazione in dettaglio di «tipi» e «voci» delle attrezzature sociali da prevedere nelle apposite aree a servizi connesse alle zone industriali nonché indicazioni di requisiti qualitativi degli ambienti di lavoro e della loro accessibilità;
- determinazione degli oneri di urbanizzazione, da riferirsi in particolare modo agli impianti tecnologici e di depurazione necessari, a carico dei privati, differenziandoli eventualmente per tipologia e per zona di primo e secondo intervento.

7. Zona omogenea E

Il Piano suddivide le parti del territorio regionale aventi consistenti contenuti di carattere agricolo e forestale o assimilabili a questi, in ambiti specifici.

Si tratta degli ambiti di alta montagna, boschivi, silvo-zootecnici di interesse agricolo-paesaggistico, di preminente interesse agricolo e di interesse agricolo.

Si sottolinea a questo proposito, che gli ambiti definiti dal presente Piano non sono propriamente delle zone quali contenute nella strumentazione urbanistica a scala locale prevista dalla vigente legislazione, ma vanno piuttosto considerati come dei campi di determinazione.

Mentre, cioè, le zone di un piano regolatore comunale, ad esempio, definiscono tassativamente delle aree nelle quali lo stesso piano ammette e regola specificatamente certi usi, il Piano urbanistico regionale perimetra, con gli ambiti, delle parti di territorio regionale dotate di certe caratteristiche comuni e dispone che in esse i piani subordinati operino una zonizzazione coerente con tali caratteristiche.

Nelle parti di tali ambiti, pertanto, che i piani di grado subordinato destineranno, secondo una autonoma scelta progettuale, agli usi agricoli e forestali (zone omogenee E) dovranno essere rispettate le direttive ed indicazioni quantitative contenute nel precedente art. 38.

Lo stesso articolo suddivide la zona omogenea E in sei sottozone a seconda dei principali contenuti degli ambiti in cui esse saranno individuate.

Nelle zone omogenee E₁, E₂ ed E₃ assumono infatti notevole importanza, in vario grado, i contenuti relativi all'equilibrio idrogeologico ed ambientale. Pertanto, le funzioni produttive ivi ammesse dovranno essere coerenti con tale ruolo. In particolare, dovranno essere consentiti gli usi e le attività specificate nella presente normativa, nella misura in cui non provochino alterazioni alla stabilità dei luoghi, fenomeni di dissesto indotti a valle, danni al patrimonio boschivo e, in genere, ambientale.

Le zone omogenee E₄, E₅ ed E₆ riguardano aree in cui sono consistenti le funzioni produttive agricole. Tali funzioni, quindi, assumono un ruolo determinante sia sul piano economico, sia come elemento di equilibrio territoriale.

In via specifica, nelle zone E₄, le normative di grado subordinato dovranno consentire e privilegiare tutte le utilizzazioni agricole non in contrasto con il paesaggio che, in queste zone, assume generalmente un pregio notevole.

Il paesaggio delle aree da definire come zone E₄, trae i suoi principali contenuti dall'equilibrio fra gli elementi naturali del territorio e quegli storici e produttivi.

Di tale fatto dovrà tenersi conto, sia nelle zone in cui ciò può essere anche motivo di richiamo turistico, sia nelle zone in cui il paesaggio agrario funge da elemento di decelerazione trasformativa nei confronti delle parti del territorio di maggior valore ambientale; sia infine in quanto gli aspetti del paesaggio agrario sono da considerarsi un elemento di identità, e quindi un patrimonio culturale di cui beneficino in primo luogo le stesse popolazioni locali.

Si avrà pertanto cura non solo di fissare norme numeriche, ma anche di operare tutti quegli accorgimenti di localizzazione delle attività e degli edifici - anche con la suddivisione in sottozone - che consentano di equilibrare le intersezioni fra i caratteri del territorio ed i suoi usi produttivi.

Le zone E₅ riguarderanno gli ambiti di preminente interesse agricolo. Tali ambiti corrispondono in generale alle aree già sottoposte a irrigazione od a riordino fon-

diario ed utilizzate prevalentemente per l'agricoltura.

I piani di grado subordinato conterranno quindi le indicazioni e prescrizioni atte a non ammettere, di norma, attività ed usi del suolo che comportino una cattiva utilizzazione o la dispersione del patrimonio di opere irrigue.

Le zone E₀ ricadono in quelle aree che, pur non essendo generalmente sottoposte ad un uso agricolo sistematico come le aree che saranno comprese nelle zone E_s, hanno comunque una funzione agricola consistente, oppure una notevole potenzialità di produzione agricola, che potrebbe essere utilizzata con opportune opere irrigue.

Nei piani di grado subordinato si avrà cura di evidenziare le aree di maggiore potenzialità agricola, che saranno privilegiate nelle opere di sistemazione agraria.

Si dovrà comunque aver cura di rispettare quelle aree ancora naturali o seminaturali (boschi, prati, corsi d'acqua), non specificatamente indicate dal presente Piano che potranno essere fonte di arricchimento biologico per le aree destinate a coltura e divenire i luoghi del tempo libero particolarmente a scala locale.

8 Zona omogenea F

Il Piano urbanistico regionale conferisce particolare importanza alla salvaguardia ambientale del territorio regionale, non solo per gli aspetti estetici e culturali, ma anche al fine di una tutela dei delicati equilibri ecologici in atto su di esso. A tale scopo il Piano individua alcuni ambiti (ambiti di tutela ambientale) in cui è rilevabile una particolare consistenza di situazioni e valori ambientali tale da richiedere l'avvio di una azione di tutela immediata.

All'atto del recepimento da parte dei piani di grado subordinato, secondo le procedure delle presenti norme, tali ambiti dovranno essere indicati come zona omogenea F.

Ciò non esclude che in sede di pianificazione subordinata gli strumenti urbanistici possano prevedere altre zone di tutela ambientale, ricadenti, cioè, fuori dal peri-

metro degli ambiti di tutela ambientale di cui al precedente art. 4.

Al fine di rendere più agevole il rispetto degli adempimenti previsti dal quarto comma del precedente art. 4, si rammenta che gli ambiti di tutela ambientale sono ambiti di piano a tutti gli effetti, ma hanno due caratteristiche particolari:

- si sovrappongono ad alcuni degli altri ambiti in modo tale da determinare un regime normativo combinato;
- determinano, inoltre, con il deposito del Piano urbanistico regionale generale un regime normativo transitorio immediatamente vincolante per qualsivoglia soggetto pubblico o privato.

Mentre il secondo aspetto si configura né più né meno come una norma di salvaguardia, e non sembra quindi avere bisogno di ulteriori chiarimenti, il primo aspetto va più attentamente considerato.

Si rammenta, a questo proposito, che gli ambiti definiti nel presente Piano, come si è visto diffusamente nel precedente punto 7, non sono assimilabili alle zone contenute nella ordinaria strumentazione urbanistica, ma devono essere considerati come dei campi di determinazione, all'interno dei quali i piani di grado subordinato dovranno operare una zonizzazione coerente ai contenuti di essi.

Nel caso poi degli ambiti di tutela ambientale il Piano sovrappone in una stessa parte del territorio regionale due diversi tipi di ambiti:

- a) ambiti perimetrali per alcuni contenuti di carattere generale che li contraddistinguono (ambiti di alta montagna, ambiti boschivi, ambiti silvo-zootecnici, ambiti di interesse agricolo-paesaggistico);
- b) ambiti di tutela ambientale con i quali si riconosce che alcuni di questi contenuti generali assumono, in aree specifiche, un particolare valore ambientale.

Da ciò consegue che la zonizzazione che sarà operata dai piani subordinati dovrà in primo luogo tener conto dei particolari contenuti ambientali: ciò avverrà con la definizione delle zone F, all'interno degli ambiti di tutela ambientale indicati dal presente Piano.

Allo stesso tempo tale zonizzazione dovrà

tenere conto anche dei contenuti generali presenti negli ambiti di tipo a): quindi le zone F definite negli ambiti di tutela ambientale avranno, di volta in volta, caratteristiche corrispondenti ai contenuti generali di quelle aree. In altri termini, entro un certo ambito di tutela ambientale, potranno ad esempio (secondo le stesse indicazioni riportate nella cartografia di Piano in scala 1:50.000 e di quanto disposto dal precedente art. 39) essere definite delle zone F₁, nel caso di sovrapposizione degli ambiti di tutela ambientale con quelli di alta montagna, delle zone F₂ nel caso di sovrapposizione con quelli boschivi, delle zone F_s nel caso di sovrapposizione con gli ambiti silvo-zootecnici, delle zone F₃, infine, nel caso di sovrapposizione, con ambiti di interesse agricolo-paesaggistico.

Per quanto riguarda i contenuti degli ambiti di tutela ambientale è utile ricordare che tali ambiti sono stati perimetrali a seguito di studi condotti con l'aiuto di esperti di settore; tali studi si sono concretizzati in una schedatura degli ambiti che potrà essere messa a disposizione delle Amministrazioni locali al fine di chiarire le motivazioni che hanno portato alla perimetrazione di ogni singolo ambito, e di costituire una prima base documentaria per l'attuazione nei piani subordinati delle indicazioni del presente Piano.

Per quanto riguarda la perimetrazione delle zone F si rammenta che l'ultimo comma del precedente art. 5 ammette che, con adeguata motivazione, i perimetri delle zone F possono subire delle variazioni rispetto al perimetri degli ambiti di tutela ambientale.

Senza voler elencare tutti i casi in cui tali modifiche siano ammissibili se ne possono, in via generale, ricordare alcune:

- la perimetrazione delle zone F dovrà garantire la tutela dei loro specifici contenuti naturalistici ed ambientali, nonché di tutti quegli elementi del territorio che concorrono alla loro sopravvivenza e che ne costituiscono il naturale contesto;
- in tale perimetrazione si deve tener conto della necessità di formare attorno ai contenuti naturalistici ed ambientali una o più fasce di decelerazione trasformativa, con funzione di prote-

zione e di eventuale espansione di quei contenuti.

Queste fasce potranno anche essere sottoposte ad un regime diverso (ad esempio: come zone omogenee E); sarà però generalmente opportuno che, soprattutto nelle parti del territorio con maggiore carico antropico, una fascia di tale tipo sia compresa all'interno delle zone F;

- è opportuno che i perimetri delle zone F siano facilmente identificabili sul terreno e, per quanto possibile, non comportino complicazioni nell'uso del territorio.

In tal senso si suggerisce, quando ciò sia possibile, di seguire i confini dei lotti e di lasciar fuori dai perimetri i manufatti e le costruzioni che ricadono al limite delle zone Interessate e che possono necessitare in futuro di qualche modifica od ampliamento.

9. Zona omogenea G

Il Piano urbanistico regionale generale individua gli ambiti di sviluppo turistico marino nei quali i piani subordinati localizzeranno le zone G₁, e gli ambiti dei demani sciabili nei quali ricadranno le zone G₃; le zone G₂ saranno invece localizzate nei sistemi Insediativi di fondovalle.

Il principio generale al quale il Piano si attiene è quello di privilegiare alcune zone di sicura vocazione turistica, nelle quali le attrezzature ricettive e le attrezzature per l'attività turistica possono raggiungere un sufficiente livello qualitativo.

I Piani di grado subordinato dovranno attenersi a questo principio, curando in particolar modo che:

- le attrezzature per le attività turistiche comuni (spiagge, demani sciabili ecc.) e quelle collaterali (verde, attrezzature sportive e culturali) siano aduate alle capacità ricettive, in modo da contrastare l'attuale tendenza alla diminuzione del tasso di utilizzazione delle attrezzature alberghiere;
- l'offerta di tali attrezzature sia completata ove possibile da attrattive derivanti dalla valorizzazione e dalla tutela del patrimonio ambientale e culturale.

Un altro aspetto da considerare attentamente è il fatto che le zone turistiche sono, per loro natura, quasi sempre poste in aree caratterizzate sia da notevoli contenuti ambientali, sia da un assetto idrogeologico, ambientale e socio economico particolarmente delicato. Si dovrà curare quindi che queste localizzazioni non provochino squilibri che, oltre ad avere effetti negativi per il territorio, si ritorcerebbero sull'economia delle stesse attività turistiche.

Poste queste premesse, è necessario che i piani di grado subordinato si fondino, per quanto attiene alle previsioni turistiche, su attente analisi che riguarderanno, fra l'altro:

- 1) i caratteri del suolo, dell'ambiente e delle risorse naturali e storiche;
- 2) la situazione socio economica e territoriale;
- 3) i criteri ed i meccanismi normativi, economici e finanziari di attuazione.

Il grado di approfondimento delle analisi sintetizzate in questi punti dipenderà dalla scala dei piani. In via generale ogni piano dovrà contenere una serie di analisi sufficienti al suo grado di definizione e demandare in maniera precisa ai piani subordinati gli approfondimenti e gli ulteriori studi da elaborare a scala maggiore. Fra le analisi che dovranno essere condotte alle varie scale di definizione si possono indicare le seguenti.

Per quanto riguarda il punto 1, dovranno evidenziarsi:

- le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrologiche;
- le caratteristiche climatiche, microclimatiche e meteorologiche, particolarmente nel corso delle stagioni turistiche;
- le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e naturali;
- l'ambiente storico e culturale, le tradizioni locali, le produzioni tipiche;
- il massimo carico turistico ammissibile nelle aree destinate a queste attività (spiagge, specchi acquei, demani sciabili, parchi) ed i tipi ammissibili d'uso turistico (balneazione, sci, scialpinismo, escursionismo libero, escursionismo guidato, ricreazione ecc.);
- le precauzioni da prendere nella costru-

zione degli Insediamenti e degli Impianti turistici e delle opere annesse in relazione all'equilibrio idrogeologico, paesaggistico e storico dei luoghi.

Per quanto attiene al punto 2, dovranno essere analizzate:

- la dotazione esistente di attrezzature ricettive turistiche e di infrastrutture al loro servizio;
- gli aspetti occupazionali della popolazione;
- le attività esistenti e l'incidenza su queste dei nuovi insediamenti turistici (gli effetti di mancato reddito dovuti alla trasformazione dei terreni per l'uso turistico, gli effetti economici indotti dal turismo sulle attività produttive locali in quanto generano una domanda suppletiva di beni e servizi);
- la redditività degli investimenti in confronto con gli altri settori e i costi per posto di lavoro con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare forze di lavoro locali;
- le possibilità di sviluppo in relazione alle previsioni di domanda ed offerta, ed alle possibilità di investimento;
- la congruenza con le altre localizzazioni produttive e con le infrastrutture alla scala territoriale oggetto dei singoli piani.

Per quanto riguarda il punto 3, saranno da effettuare tutte quelle analisi che, integrate da quelle indicate nei punti precedenti, consentano di definire correttamente i meccanismi economici di intervento, le possibilità di finanziamento delle opere, i tempi e le fasi di attuazione anche in coerenza con lo sviluppo delle altre componenti del territorio.

Il quadro definito in base alle analisi sopra schematicamente indicate consentirà di elaborare una serie precisa e completa di previsioni e prescrizioni.

In particolare, senza voler esaurire l'intero novero dei contenuti dei piani subordinati in questo campo, si raccomanda che tali prescrizioni permettano di operare un preciso controllo dell'impatto sul territorio delle localizzazioni turistiche e delle loro conseguenze sui suoi aspetti fisici ed economici.

Si ritiene utile elencare alcune cautele delle quali, fra le altre, si dovrà tener conto

nelle previsioni e nelle norme dei piani di grado subordinato. Nelle zone G₁ dovrà essere garantita in modo particolare la congruità del rapporto fra le attrezzature ricettive e le attrezzature balneari, sportive e ricreative.

Nelle zone in cui esiste già una consistente attività turistica, i piani di grado subordinato dovranno garantire prima di tutto che sia ristabilito un equilibrio fra la disponibilità di attrezzature per le attività turistiche e l'offerta di posti letto, anche al fine di favorire un incremento dei tassi di utilizzazione di questi ultimi.

I contenuti naturali delle zone vicine alle localizzazioni turistiche non devono essere intaccati dagli effetti di queste sul territorio; potranno invece costituire, se correttamente tutelati e valorizzati, un importante motivo di richiamo e di qualificazione.

Nelle zone G₂ e G₃ le localizzazioni turistiche non dovranno comportare effetti negativi per la stabilità dei versanti, né comunque per l'equilibrio idrogeologico.

In particolare, non dovranno provocare condizioni tali da aumentare la valangosità. Non dovranno inoltre provocare danni ai contenuti naturalistici ed ambientali, o comunque permanenti effetti negativi sul paesaggio montano. Si dovrà avere cura di localizzare gli impianti nelle parti non soggette a valanghe, previo un attento studio sulla valangosità.

Le piste da sci dovranno:

- utilizzare per il loro passaggio, per quanto possibile, le radure naturali;
- seguire la morfologia dei pendii con linee sinuose in modo tale da variare l'esposizione e l'orientamento, e da eliminare l'effetto visuale dovuto alle cesure provocate dalle piste subretttilinee correnti lungo le linee di massima pendenza;
- comportare, per la loro costruzione, movimenti di terra limitati al massimo.

Si dovrà curare che le piste siano dotate di sistemi di drenaggio tali da garantire la difesa da azioni erosive ed essere inerbite e che le strade costruite a loro servizio siano inerbite nonché utilizzate solo per tale funzione.

Si dovrà evitare, o quanto meno limitare, la concentrazione di piste confluenti, specie in concorso con notevoli superfici impermeabilizzate a valle ed in bacini di limitate estensioni.

10. Documentazione obbligatoria per i piani di grado subordinato

Oltre agli elaborati grafici richiesti dalle vigenti leggi, ogni strumento urbanistico subordinato dovrà essere accompagnato dalla seguente documentazione:

- stato attuale dell'eventuale centro storico (o zone assimilabili), aggiornato alla data di adozione del piano, in scala minima 1:2000;
- perimetrazione centro edificato ex art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- stato attuale dei servizi e delle opere pubbliche esistenti nel comune in scala minima 1:5000 con la specificazione dei singoli servizi, il calcolo delle relative superfici e dello standard esistente suddiviso eventualmente per zone omogenee;
- stato attuale della rete viaria, classificata secondo quanto stabilito dalle presenti norme in scala minima 1:5000; differenziando calibri e funzioni;
- rete fognante (distinguendo eventualmente tombinature da fognature) ed aree scolanti, con recapiti e scarichi finali e localizzazione eventuali impianti di depurazione, in scala minima 1:5000;
- rete idrica con localizzazione dei punti di prelievo delle reti di adduzione e relativi diametri, in scala 1:5000;
- eventuali vincoli territoriali particolari monumentali, ambientali, rispetti, servizi, vincoli idrogeologici, ecc.);
- eventuali aree e demani pubblici, in scala minima 1:5000;
- interventi pubblici di qualsiasi tipo in corso di realizzazione o programmati, con elenco e individuazione planimetrica, in scala minima 1:5000;
- perimetrazione e dimostrazione zone omogenee come definite dalle presenti norme;
- calcolo della capacità insediativa teorica del piano e verifica degli standard minimi, suddiviso per zone omogenee.

(5) Sono riportati anche gli elementi delle tavole in scala 1:25.000 su cui sono visualizzati gli ambiti.

ALLEGATO B

Elenco dei Parchi naturali

- 1 • Parco della Carnia centrale;
- 2 • Parco delle Alpi Giulie;
- 3 • Parco delle Prealpi Giulie;
- 4 • Parco delle Prealpi Carniche;
- 5 - Parco lagunare;
- 6 - Parco del Carso;
- 7 - Parco del Uvena;
- 8 - Parco del Meduna, Cellina e Noncello;
- 9 - Parco del Tagliamento;
- 10- Parco dello Stella;
- 11 - Parco del Cormor;
- 12 - Parco del Torre;
- 13 - Parco del Natisone e del torrente Como;
- 14 - Parco dell'Isonzo.

ALLEGATO C

Elenco degli ambiti di tutela ambientale

A. - Regione Alpina

Tavola 1:

- A1.a. - Monte Coglians
- A1.b. - Pizzo di nmau
- A2. - Bosco bandito di Gracco
- A3. - Bosco bandito di Cleulis
- A5. - Bosco Ouron

Tavola 2:

- A1.c. - Passo Pramollo e gruppo del M Semio e Creta Grauzaria

Tavola 3:

- A4. - Bosco bandito di Lateis

Tavola 4:

- A6. - Monte di Rivo
- A7. - Zona ad ovest di Fielis

Tavola 5:

- A8. • Monte Olsternig

Tavola 6:

- A9. - Zuc del Bor
- A 10 - Jof Montasio e Jof Fuat
- A 12 - Monte canin

Tavola 7:

- A 11. - Laghi di Fusine

Tavola 8:

- A13. - Monte Bivera

B. - Regione Prealpina

Tavola 9:

- B1. - Valle del Tagliamento e palude Cima Corso

Tavola 10:

- B2 - Pramaggiore

Tavola 11:

- B3. - Monte Raut
- B4. - Bacino del Prescudin e Val Provagna
- B5. - Stretta del Cellina
- B6. • Forra del Torrente Colvera

Tavola 12:

- B7. - Zona a sud di Gerchia

Tavola 13:

- B8. - consiglio

Tavola 14:

- B9. - Monte S. Simeone
- B.10. - Monte Branco!
- B.11. - Zona del Leccio a nord di Peonis
- B.12. - Monti Chiampon, Musi e fiume Venzonassa
- B.13. - Laghetto di Comino
- B.14. - Abisso dei Viganti e del Pro Reak

Tavola 15:

- B.15. - Zona tra Monte Mia ed Erbezzo
- B.16. - Zona a nord di Savogna
- B.17. - Zona a sud di San Leonardo
- B.18. - Cava di Vernasso

C. - Anfiteatro Morenico e Colline Eoceniche

Tavola 16:

- C.1. - Lago di Ragogna
- C.2 - Colle di Osoppo e Sorgiva di Bars
- C.3. - Zona tra Zeglianutto e Borgo Zurini

.,:avola 17:

- C.4. - Valle del Cormor

Tavola 18:

- C.5. - Zona Rosazzo Noax
- C.6. - Bosco Romagno
- C.7. - Bosco Plessiva

D. - Alta Pianura Friulana

Tavola 19:

- 0.1. - Sorgenti del Uvena e del Gorgazzo

Tavola 20:

- 0.2. - Magredi di San Foca
- 0.3. - Magredi di Vivaro

Tavola 21:

- 0.4. - Prati di Coz

Tavola 22:

- 0.5. - Forra del Natisone

Tavola 23:

- 0.6. - Colle di Medea

E. - Bassa Pianura Friul-

Tavola 24:

- E1. - Risorgive del Vinchiaruzzo

Tavola 25:

- E2. - Roggia di Varmo
- E3. - Risorgive dello Stella
- E4. - Palude Moretto
- E5. - Roggia Corgnolizza
- E7. - Bosco di Golenà del Torreano

Tavola 26:

- E6. - Palude presso Barco

Tavola 27:

- E8. - Bosco a nord di Torrate

Tavola 28:

- E9. - Bosco Boscato
(Castions di Strada)
- E10. - Bosco presso Roggia Castra
- E11. - Bosco Bando di Precenico
- E12. - Selva di Arvonchi, Bosco
Baredi, Bosco Bando
- E13. - Bosco Sacile
e Bosco dei Larghi
- E14. - Ronchi di Sass
- E15. - Bosco Pradizolo
- E16. - Bosco Boscato
(Terzo d'Aquileia)

Tavola 29:

- E17. • Bosco dei Leoni
- E20. • Dune della Centenara
- E22. - laguna di Grado e Marano
- E23. - Banco d'Orio
- E24. - Bosco di S. Marco

Tavola 30:

- E.1a - Bosco Grand
- E19. - Isola della Cona
- E21. - Valle Cavanata

F. - Regione Carsica

Tavola 31:

- F1. - laghi di Doberdò e di
Pietrarossa e palude Sablici
- F2a. - Fascia carsica di confine
- F3. - Dolina Borgo Grotta Gigante
- F4. - Lembo costiero
- F5. - Contrafforte Barcola-Bovedo
- F8. - Ambito Marino di Miramare

Tavola 32:

- F2b. - Fascia carsica di confine
- F6. - Monti della Vena, Spaccato
e Calvo
- F7. - Val Rosandra.

ALLEGATO D

**Elenco dei comuni Interessati
da sistemi insediativi di supporto
regionale**

GORIZIA

PORDENONE

PORCIA

CORDENONS

UDINE

PASIAN DI PRATO

TAVAGNACCO

TRIESTE

ALLEGATO E

**Elenco dei comuni Interessati
da sistemi insediativi di supporto
comprensoriale**

Zona socio-economica n 1

- Ovaro
- Paluzza
- Pontebba
- Tarvisio
- Tolmezzo

Zona socio-economica n 2

- Maniago
- Spilimbergo

Zona socio-economica n 3

- Gemona del Friuli
- Tarcento
- San Daniele del Friuli

Zona socio-economica n 4

- sacne

Zona socio-economica n 5

- Casarsa della Delizia
- San Vito al Tagliamento
- Codroipo

Zona socio-economica n 6

- Cividale del Friuli

Zona socio-economica n 7

- Latisana
- Palmanova
- Cervignano del Friuli

Zona socio-economica n 8

- Cormons
- Gradisca d'Isonzo
- Monfalcone
- Ronchi dei Legionari
- Staranzano.

ALLEGATO F

Elenco dei complessi urbanistici di Interesse storico-artistico e di pregio ambientale

zona socio-economica n. 1

Centri storici primari

Ampezzo • Pesariis • Prato Carnico • Sauris di Sopra • Sauris di Sotto • Tolmezzo.

Centri storici con elevato grado di trasformazione

Corneglians • Enemonzo • Forni Avoltri • Forni di Sotto • Malborghetto • Paluzza • Rigolato • Socchieve • Tarvisio • Zuglio.

Nuclei di Interesse ambientale (tipo A)

Amaro • Avausa • Colza • Formeaso • Cavazzo Carnico • Cescians • Clavais • Givigliana • Gracco • Liaris • Ludaria • Luincis • Luint • Maranzanis • Mione • Muina • Oltris • Osais • Ovasta • Piana • Povolaro • Pradumbli • Preone • Raccolana • Sostaslo • Timau • Trava • Villamezzo • Voltois • Vuezis.

Nuclei di interesse ambientale di tipo B (tipo B)

Andrazza • Cella • Cercivento di Sopra • Cercivento di Sotto • Chialina • Chialuis • Paularo • Pontebba • Vico (Forni di Sopra).

Centri archeologici

Invillino • Zuglio.

Castel/I

Rocca Moscarda (Paluzza).

Abbazie

Moggio Udinese.

Zona socio-economica n. 2

Centri storici primari

Frisanco • Spilimbergo.

Centri storici con elevato grado di trasformazione

Barcis • Cavasso Nuovo • Maniago • Meduno • S. Giorgio della Richinvelda.

Nuclei di Interesse ambientale di tipo A

Andreis • Anduins • Basaldella (Vivaro) •

Bosplans • Braida (Castelnuovo) • Casaola • casso • Celante (Castelnuovo) • Clauzetto • Colle (Sequals) • Costa (Castelnuovo) • Dominisia • Erto • Fomasette • Franz (Castelnuovo) • Fruinz • Gradisca (Spilimbergo) • Menis • Navarons • Oltregugo (Castelnuovo) • Pian delle Merie • Pie lungo • Pinzano • Poffabro • Polaiz • Sequals • S. Francesco • Solimbergo • Tramonti di Mezzo • Tramonti di Sopra • Tramonti di Sotto • Valdestali • Vito d'Asio.

Castelli

Castelnuovo • Maniago • Montereale • Pinzano • Solimbergo • Spilimbergo • Toppo (Travesio).

Zona socio-economica n. 3

Centri storici primari

Colloredo di Monte Albano • Gemona • Osoppo • S. Daniele • Tarcento • Venzona.

Centri storici con elevato grado di trasformazione

Buia.

Nuclei di Interesse ambientale di tipo A

Alnicco • Arcano Inferiore • Arcano Superiore • Artegna • Aveacco • Avilla • Borgo Moretti • Billerio • Brazzacco di Sopra • Brazzacco di Sotto • Bueris • Caporiacco • Carvacco • Cassacco • Ciconicco • Codugnella • Collerumiz • Cologna (Montenars) • Dignano • Entesano • Fagagna • Isola (Montenars) • Lauzzana • Loneriaco • Lu-severa • Madrisio • Magnano in Riviera • Martinazzo • Mels • Molinis • Monteaperta • Montegnacco • Moruzzo • Muris (Ragogna) • Ospedaletto • Pioverno di Sotto • Pissignano • Portis • Pozzalls • Pradielis • Rive d'Arcano • Santa Margherita • San Pietro di Ragogna • Sedilts • Segnacco • Torlano • Treppo Grande • Treppo Piccolo • Villafredda • Villalta • Zegliacco • Zeglianutto.

Castel/I

Artegna • Cassacco • Colloredo • Mels • Caporiacco • Fagagna • Villalta • Gemona • Prampero (Magnano in Riviera) • Pers (Majano) • S. Salvatore (Majano) • Susans • Montenars • Moruzzo • Brazzacco • Ragogna • Arcano • Còja (Tarcento) • Cergneu (Nimis).

Zona socio-economica n. 4

Centri storici primari

Castello d'Aviano • Polcenigo • Porcia • Pordenone • Sacile.

Centri storici con elevato grado di trasformazione

Aviano • Brugnera • Caneva • Cordenons • Fontanafredda • Prata di Pordenone di Sopra • Prata di Pordenone di Sotto • Pravisdomini • Roveredo • San Quirino • Zoppola.

Nuclei di interesse ambientale di tipo A

Budoia • Cimpello • Coltura • Dardago • Giais • Gorgazzo • Marsure • Mezzomonte • San Giovanni di Mezzo • San Giovanni di Sopra • San Giovanni di Sotto • Santa Lucia (Budoia) • Selva • Tlezzo • Villotta (Aviano) • Villutta • Visinale • Vistorta

Castel/I

Aviano • Caneva • Sbroiavacca (Chions) • Polcenigo • Porcia • Pordenone • Torre di Pordenone • Zoppola.

Centri archeologici

Torre di Pordenone.

Zona socio-economica n. 5

Centri storici primari

Cordovado • Passariano • San Vito al Tagliamento • Sesto al Reghena • Valvasone.

Centri storici con elevato grado di trasformazione

Mereto di Tomba • Rivignano.

Nuclei di interesse ambientale di tipo A

Ariis • Camino al Tagliamento • Flaibano • Goricizza • Gorizzo • Gradiscutta • Lonca • Muscletto • Pantianicco • Rivolto • Roveredo • Santa Marizza • San Martino di Codroipo • San Martino al Tagliamento • San Odorico • San Vidotto • Sella • Sterpo • Varmo.

Castelli

Valvasone.

Abbazie

Sesto al Reghena.

Zona socio-economica n. 6

Centri storici primari
Cividale • Udine.

Centri storici con elevato grado di trasformazione

Bicinicco • Como di Rosazzo • Faedis • Manzano • Martignacco • Mortegliano • Pagnacco • Pasian di Prato • Povoletto • Pozzuolo del Friuli • Premariacco • Reana del Roiale • Remanzacco • San Pietro al Natisone • Tricesimo.

Nuclei di interesse ambientale di tipo A
Ara Grande • Attimis • Azzano • Azzida • Basiliano • Biadè • Bottenlacco • Bressa - Buttrio - caminetto - camino - Campello • Campoformido • Canalutto • Caneboia • Cemeglons • Chiasiellis • Clauiano • Costa (Torreano) • Cuccana • Felettano • Felettils - Flambro - Flumignano - Fontanabona • Fraelacco • Galleriano • Lalpacco • Lase • Lavariano • Leonacco • Lestizza • Lovaria • Magredis • Marsure di Sopra • Marsure di Sotto • Masarolls • Meretto di Capitolo - Merlana - Moimacco • Oculis - Oleis - Orgnano • Orsaria • Orzano • Percolo • Persereano • Porzus • Pradamano • Prepotto • Qualso • Reant • Sammardenchla • Sanguarzo • San Lorenzo • Santa Maria di Scaunicco • Santa Maria la Longa • Santo Stefano • Savorgnano al Torre • Subit • Tarpezzo • Tavagnacco • Tizzano • Togliano • Torreano di Martignacco • Trivignano • Variano • Vergnacco • Ziracco • Zugliano.

Centri archeologici
Cividale.

Castelli
Albana (Prepotto) • Attimis • Fontanabona (Pagnacco) • Grumumbergo • Manzano • Partistagno (Attimis) • Rocca Bernarda (Premariacco) • Ruttars (Dolegna) • Tricesimo • Udine.

Abbazie
Cestelmonte • Rosazzo.

Zona socio-economica n. 7

Centri storici primari
Aquileia • Grado • Palmanova

Centri storici con elevato grado di trasformazione
Pocenia • Ruda • Sevegliano.

Nuclei di interesse ambientale di tipo A
Alello • campolongo al Torre • Castello • Crauglio • Fauglis • Fraforeano • Joannis • Latisana • Marano Lagunare • Nogaredo al Torre • Ontegnano • Perteole • Porpetto • Rivarotta • Ronchis • Sacletto • Strassoldo • Tapogliano • Teor.

Centri archeologici
Aquileia.

Zona socio-economica n. 8

Centri storici primari
Cormons • Gorizia • Gradisca d'Isonzo • Muggia • Trieste.

Centri storici con elevato grado di trasformazione
Farra d'Isonzo • Turriaco • Villiese.

Nuclei di interesse ambientale di tipo A
Brazzao • Caresana • Ceroglie • Contovello • Giassico • Mariano del Friuli • Medea • Prepotto di San Pelagio • Prosecco • Romans d'Isonzo • Rupingrande • Rupinpiccolo • Santa Croce • San Floriano del Collo • San Pelagio • Sgonico • Versa.

Castelli
Duino (2 castelli) • Muggia • Trieste • Cormons • Gorizia • Gradisca • Monfalcone • Rubbla (Savogna d'Isonzo).

ALLEGATO G

Elenco dei comuni di preminente Interesse turistico

- 1) Arta
- 2) Forni di Sopra
- 3) Grado
- 4) Lignano
- 5) Duilio-Aurisina
- 6) Tarvisio
- 7) Ravascletto.

ALLEGATO H

Elenco dei comuni per i quali si applicano le disposizioni previste dal IV comma dell'art. 49

Elenco dei comuni caratterizzati dalla presenza di una o più delle seguenti caratteristiche territoriali e socio-economiche:

- a) particolari caratteristiche orografiche (ad es. zone totalmente montane);
- b) assenza di consistenti incrementi demografici del patrimonio edilizio;
- c) assenza di consistenti fenomeni di sviluppo economico extragricolo (ad es. assenza di rilevanti iniziative turistiche o Industriali);
- d) forte incidenza percentuale degli addetti all'agricoltura sul totale della popolazione attiva comunale (oltre il 25%).

Amaro - Andreis - Arba - Arzene - Attimis - Barcis - Bertiole - Bicinico - Bordano - Camino al Tagliamento - Cavazzo Carnico - Cercivento - Chions - Chiopris-Viscontina - Cimolais - Claut - Clauzetto - Coseano - Dogna - Dolegna del Collio - Drenchia - Enemonzo - Erto e Casso - Faedis - Flaibano - Forgaria del Friuli - Forni di Sotto - Frisanco - Grimaldo - Lauco - Lestizza - Ligosullo - Lusevera - Meduno - Mereto di Tomba - Moggio Udinese - Moimacco - Morosano al Tagliamento - Nimis - Paularo - Pordenone - Pradis - Preone - Prepotto - Raveo - Resia - Resiutta - Rive d'Arcano - S. Floriano del Collio - S. Giorgio della Richinvelda - S. Leonardo - S. Pietro al Natisone - S. Vito di Fagagna - Sedegliano - Socchieve - Stregna - Sutrio - Taipana - Tapogliano - Teor - Terzo d'Aquileia - Torreano - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Trasaghis - Treppo Carnico - Varmo - Venegnis - Villa Santina - Vito d'Asio.

ALLEGATO I

Elenco dei comuni nell'ambito del cui tenitori devono essere Individuati con i piani zonali, uno o più agglomerati sino alla concorrenza di 80 ha (Isole produttive)

Elenco dei comuni nell'ambito dei cui territori devono essere individuati con i piani zonali uno o più agglomerati sino alla concorrenza di 80 ha (Isole produttive).

«Isola produttiva» del mobile:

Sacile - Caneva - Brugnera - Prata di Pordenone - Pasiano di Pordenone.

«Isola produttiva» della sedia:

Manzano - San Giovanni al Natisone - Como di Rosazzo - Cormons - Premariacco.

«Isola produttiva» di Udine nord:

Pagnacco - Tavagnacco - Reana del Roiale - Tricesimo - Cassacco.

NORME REGIONALI IN MATERIA URBANISTICA

Modificata e integrata con legge regionale
17 luglio 1972, n. 30 (1)

(1) Trattandosi di un testo di legge coordinato, si sono indicati con un asterisco gli articoli della presente legge modificati dalla legge regionale n. 30 del 1972.

CAPO PRIMO

Modi di attuazione della disciplina urbanistica

Art. 1*

Piani urbanistici e norme sull'attività costruttiva

La disciplina urbanistica si attua nell'ambito della Regione, in base alle norme regionali ed alle norme statali con esse compatibili, per mezzo del piano urbanistico regionale, dei piani comprensoriali, della pianificazione urbanistica subordinata e dei regolamenti edilizi.

Quando per la utilizzazione o sistemazione di determinate zone del territorio regionale leggi statali prevedono la formazione di speciali piani regolatori, questi sono recepiti dalla pianificazione urbanistica ordinaria.

CAPO SECONDO

Piano urbanistico regionale

Art. 2

Predisposizione del piano urbanistico regionale

In armonia con la programmazione economica nazionale e regionale e con le norme fondamentali della pianificazione urbanistica nazionale, la Giunta regionale predispone la progettazione del piano urbanistico regionale.

Art. 2* bis

Piano generale e piani zonali

Il piano urbanistico regionale consta di un piano generale per l'intero territorio regionale e di tanti piani zonali quante sono le zone socio-economiche.

Art. 3*

Contenuto del piano generale

Il piano generale:

- stabilisce le direttive ed i criteri metodologici per assicurare l'unità degli indirizzi e l'omogeneità dei contenuti della pianificazione urbanistica di grado subordinato;
- formula il quadro generale dell'assetto territoriale della Regione, indicando gli obiettivi per gli insediamenti edilizi, urbani e rurali, e per le attività industriali, agrarie e terziarie;
- ricosce le zone a carattere storico, ambientale e paesistico, con l'indicazione dei territori che dai piani zonali dovranno essere destinati a parchi naturali;

- indica le opere pubbliche e gli impianti necessari per i servizi d'interesse regionale e le aree da riservare a destinazioni speciali in attuazione di leggi o di provvedimenti di competenza della Regione;
- specifica le priorità, sia generali che di settore, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 4*

Elementi del piano generale

Il piano generale è costituito da:

- le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente - comunque non inferiore al rapporto 1:100.000 - per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;
- le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e a determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i piani di grado subordinato, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici;
- una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate.

Art. 5*

Formazione del piano generale

Nella fase di predisposizione del piano generale sono consultati i Comitati zonali di consultazione ed il Comitato regionale economico-sociale.

Sul progetto di piano generale è sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.

Le risultanze delle consultazioni ed il parere, di cui ai precedenti commi, debbono essere resi entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della richiesta. Può prescindere dai medesimi, quando essi non siano pervenuti all'Amministrazione regionale entro il termine anzidetto.

Art. 6* (abrogato)

Art. 7*

Deposito del progetto di piano generale

Il progetto di piano generale è depositato presso gli Uffici della Regione, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti nei singoli Comuni. Chiunque può prendere visione del progetto in tutti i suoi elementi.

Art. 8*

Adozione del piano s - , a l e - Parere del Ministero dei lavori pubblici

Il progetto definitivo del piano generale è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Subito dopo l'adozione, il piano è comunicato, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, al Ministero dei lavori pubblici, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può far pervenire al Presidente della Giunta osservazioni relative al coordinamento del piano con gli interventi urbanistici spettanti allo Staio.

Art. 9*

Approvazione del piano generale

Scaduto il termine di sessanta giorni, il piano generale è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta stessa, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116.

Qualora il piano debba essere modificato in relazione al parere espresso dal Ministero dei lavori pubblici, le modifiche conseguenti all'accoglimento di tale parere potranno essere apportate con lo stesso decreto di approvazione.

Subito dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10*

Durata e variazioni del piano generale

Il piano generale ha vigore a tempo indeterminato, ma è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le norme fondamentali della pianificazione urbanistica nazionale o quando l'approvazione di un nuovo programma economico nazionale, con le relative conseguenze regionali, determini tale esigenza.

Il piano generale può essere modificato in ogni tempo quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo anche per singoli settori.

La procedura della revisione o delle modifiche è quella prevista per l'approvazione del piano stesso.

Art. 10* bis

Piani zonali - Contenuto ed elementi

Per ogni zona socio-economica si procede ad un'adeguata specificazione ed integrazione del piano generale, mediante formazione di un piano zonale.

Il piano zonale:

- a) contempla l'intero territorio della zona socio-economica;
- b) determina, sentiti i Comuni interessati, la divisione di detti territori in comprensori urbanistici;
- c) svolge, precisa, chiarisce ed integra, rispetto alla zona socio-

economica, le previsioni del piano generale; definisce e delimita i territori destinati a parchi naturali;

- d) stabilisce le zone, rispetto alle quali - in via eccezionale o per raggiungimento di speciali obiettivi - esso viene attuato dall'Amministrazione regionale mediante piani particolareggiati.

Il piano zonale è costituito da:

- 1) le rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala conveniente - comunque non inferiore al rapporto 1:25.000 - per rendere chiari i contenuti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente;
- 2) le norme di attuazione del piano, che dovranno contenere, riguardo al territorio della zona socio-economica, adeguare specificazioni ed integrazioni, opportunamente correlate a quelle contenute nelle norme di attuazione del piano generale;
- 3) la relazione illustrativa delle scelte operate e dei criteri seguiti.

Art. 10* ter

Formazione, adozione ed approvazione del piano zonale; durata, revisioni e variazioni

Sul progetto di piano zonale, sono sentiti i pareri del competente Comitato zonale di consultazione e del Comitato urbanistico regionale. I pareri devono essere resi, il primo, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della richiesta ed il secondo, entro il termine di 60 giorni. Può prescindere da tal/pareri, quando essi non siano pervenuti all'Amministrazione regionale entro i termini anzidetti.

Per il deposito, l'adozione, l'approvazione e la pubblicazione del piano zonale, si segue il medesimo procedimento previsto per il piano generale.

Il piano zonale può essere modificato in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinano la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo anche per singoli settori.

Le modifiche del piano zonale valgono anche come varianti al piano generale.

Art. 10* quater

Effetti del piano urbanistico regionale

Salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 32, le previsioni del piano urbanistico regionale costituiscono prescrizioni vincolanti, sia per la pianificazione subordinata, sia per gli interventi pubblici che incidano sull'assetto del territorio. In via eccezionale o per il raggiungimento di speciali obiettivi, con le norme di attuazione del piano generale e dei piani zonali può disporsi che le previsioni in essi contenute, riguardo ad oggetti espressamente indicati, siano vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico o privato.

Art. 10* quinquies

Disposizioni speciali per i piani particolareggiati, di competenza dell'Amministrazione regionale

Per le zone, di cui al secondo comma, lettera d) dell'articolo 10 bis, il progetto di piano particolareggiato è deliberato dalla Giunta regionale, dopo che siano stati adottati dai Consorzi urbanistici i piani comprensoriali o dopo che sia scaduto il termine previsto per l'adozione di questi ultimi. Quando trattasi di obiettivi prioritari, può prescindere da tale adozione e dalla scadenza del termine, purché siano previamente sentiti i Comuni interessati.

Riguardo ai contenuti ed agli elementi del piano particolareggiato si osservano le disposizioni degli articoli 24 e 25.

Il piano particolareggiato è depositato, per venti giorni consecutivi, presso gli Uffici della Regione, presso gli Uffici consorziali e presso gli Uffici dei Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale e con manifesti in detti Comuni. Chiunque può prendere visione del piano in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni all'Assessorato regionale dell'urbanistica entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

Qualora la Giunta regionale, esaminate le osservazioni, deliberi di modificare il piano, le variazioni sono apportate con il procedimento previsto dal precedente comma, ma i termini sono ridotti alla metà. Ulteriori osservazioni possono essere presentate solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla pronuncia giuntale, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni.

Il piano particolareggiato è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale. Avviso per estratto del decreto d'approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il deposito del piano a libera visione del pubblico è effettuato presso l'Assessorato regionale dell'urbanistica, presso l'Ufficio del Consorzio e presso le Segreterie dei Comuni territoriali interessati. Avviso dell'avvenuto deposito è affisso all'Albo pretorio e nei principali luoghi pubblici dei Comuni interessati.

CAPO TERZO

Costituzione ed ordinamento dei consorzi urbanistici

Art. 11*

Costituzione dei consorzi fra i Comuni del comprensorio urbanistico

I Comuni di ciascun comprensorio indicato nei piani zonali sono costituiti in consorzio con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Si applicano a tali consorzi, in quanto compatibili con i successivi articoli, le disposizioni contenute nel Titolo IV del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D.

3 marzo 1934, n. 383, nonché nella legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, sul controllo degli atti degli Enti locali.

Art. 12*

Contenuto dei decreti istitutivi dei consorzi urbanistici

Il decreto istitutivo del consorzio urbanistico deve indicare:

- a) la denominazione del consorzio;
- b) i Comuni consorziati;
- e) l'esatta delimitazione del comprensorio su cui il consorzio è chiamato ad operare;
- d) la sede del consorzio;
- e) la misura percentuale dei contributi dovuti dai Comuni ai sensi dell'articolo 160, secondo comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383;
- f) le categorie di spese che gravano sul consorzio o restano a carico dei Comuni;
- g) il numero dei rappresentanti di ciascun Comune nella Assemblea generale del consorzio;
- h) il termine entro il quale i Comuni devono designare i propri rappresentanti per la costituzione dell'Assemblea generale e la data in cui questa deve essere convocata per provvedere alla costituzione degli altri organi del consorzio ed alla deliberazione dello statuto dell'ente.

Art. 13*

Composizione dell'Assemblea generale

Ciascun Comune consorziato è rappresentato nell'Assemblea generale del consorzio dal Sindaco e da Consiglieri comunali. Il numero dei Consiglieri comunali è così determinato:

1. per i Comuni, il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema maggioritario;

- a) se aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti - 3 Consiglieri comunali, di cui 1 appartenente alle liste di minoranza;
- b) se aventi una popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti - 4 Consiglieri comunali, di cui 1 appartenente alle liste di minoranza;

2. per i Comuni, il cui Consiglio comunale è eletto con il sistema proporzionale:

- a) se aventi una popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti - 5 Consiglieri comunali;
- b) se aventi una popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti - 7 Consiglieri comunali;
- c) se aventi una popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti - 10 Consiglieri comunali;
- d) se aventi una popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti - 12 Consiglieri comunali;

- e) se aventi una popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti - 15 Consiglieri comunali;
- f) se aventi una popolazione superiore a 500.000 abitanti - 20 Consiglieri comunali.

Per l'elezione del rappresentante dei Comuni di cui al punto 2) del precedente comma, ciascun Consigliere comunale vota per un solo nome.

Qualora, nelle elezioni di cui al secondo comma, più Consiglieri riportino il medesimo numero di voti, la scelta ha luogo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali conseguite in occasione della elezione a Consigliere comunale.

Al rappresentante di ciascun Comune, Sindaco e Consiglieri comunali, è attribuito nell'Assemblea generale del Consorzio un numero di voti pari a quello della popolazione di detto Comune diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.

Al fini del presente articolo, la popolazione di ciascun Comune è determinata in base al risultato dell'ultimo censimento ufficiale.

Art. 14

Organismi del consorzio urbanistico

Sono organi del consorzio urbanistico l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo ed il Presidente.

L'Assemblea elegge tra i propri membri il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Con apposite norme regolamentari saranno stabiliti la durata in carica ed il procedimento per la nomina e la revoca degli organi amministrativi indicati nei precedenti commi. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo; i criteri per la formazione del bilancio.

Art. 15

Compiti dei consorzi urbanistici

I consorzi urbanistici esercitano solo le attribuzioni indicate nei successivi Capi IV e V della presente legge e quelle altre che, in materia urbanistica, siano ad essi attribuite dallo statuto consortile.

Art. 16

Statuto del consorzio urbanistico

Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale del consorzio urbanistico, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Con il medesimo procedimento sono introdotte le eventuali modificazioni statutarie.

CAPO QUARTO

Piani comprensoriali

Art. 17

Termini di formazione e di adeguamento dei piani comprensoriali

I consorzi urbanistici sono tenuti ad adottare, entro due anni dalla loro costituzione, piani comprensoriali, sostitutivi dei piani regolatori generali comunali.

I piani comprensoriali devono essere adeguati alle revisioni e modifiche del piano urbanistico regionale entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle medesime.

Art. 18

Contenuto dei piani comprensoriali

Il piano comprensoriale, che contempla l'intero territorio cui si riferisce, deve prevedere:

- a) gli obiettivi di piano, in relazione alle indicazioni del piano urbanistico regionale;
- b) la localizzazione delle principali opere ed attrezzature di Interesse collettivo o sociale o di uso pubblico, nonché le principali reti infrastrutturali inerenti alla viabilità, ai trasporti ed agli impianti tecnologici;
- c) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico e quelle sottoposte a special servitù o limitazioni;
- d) le destinazioni d'uso delle varie zone - mediante determinazione di funzioni, vincoli e norme particolari - con la specificazione di quelle riservate all'espansione degli aggregati urbani;
- e) i rapporti che, riguardo alle varie zone, debbono essere rispettati fra gli insediamenti con le funzioni viammesse e gli spazi da riservare ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale o ai uso pubblico;
- f) l'individuazione degli spazi unitari, per i quali è stabilito l'obbligo della formazione di piani particolareggiati di lottizzazione convenzionata, nonché i termini per la formazione di detti piani particolareggiati. Tali termini sono prorogabili una sola volta e per non più di due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale;
- g) il programma di attuazione del piano, articolato in periodi quinquennali e contenere l'indicazione delle priorità delle opere da realizzare e degli insediamenti da attuare.

Art. 19

Elementi dei piani comprensoriali

I piani comprensoriali sono costituiti da:

- 1) le rappresentazioni grafiche, in numero e scala convenienti, per descrivere l'assetto territoriale attuale e quello previsto

(2) Modifica apporrete con l'art 20 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.

- dal piano e per assicurare una chiara ed univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure;
- 2) una relazione illustrativa, che descriva gli obiettivi e le scelte operate ed i criteri seguiti nella pianificazione e dimostri la coerenza di questa con il piano urbanistico regionale;
 - 3) le norme di attuazione, con la precisazione dei vincoli da osservarsi nelle varie zone, dei criteri di determinazione e di ripartizione degli oneri di urbanizzazione, delle procedure di attuazione del piano;
 - 4) la rappresentazione del programma di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere ed attrezzature pubbliche previste, dei relativi elementi di costo, nonché, limitatamente alle più importanti, delle loro caratteristiche progettuali di massima.

Art. 20*

Adozione e deposito del piano comprensoriale - Osservazioni

Il piano comprensoriale, adottato dal consorzio urbanistico con deliberazione assembleare, è depositato, per venti giorni consecutivi, presso gli uffici consorziali, previo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato.

Chiunque può prendere visione del piano, in tutti i suoi elementi, e presentare osservazioni, entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito.

Art. 21*

Esame delle osservazioni

In conseguenza delle osservazioni pervenute, il consorzio può modificare il piano comprensoriale, con il procedimento previsto dal precedente articolo, ma i termini sono ridotti alla metà.

Ulteriori osservazioni e proposte possono essere presentate, solo in quanto attinenti alle parti variate. Sulla deliberazione assembleare, relativa alle medesime, non sono ammesse altre osservazioni o proposte.

Art. 22*

Approvazione dei piani comprensoriali

Il consorzio si pronunzia sulle osservazioni per le quali non si è fatto luogo a modifiche e, entro il termine di tre mesi dall'adozione del piano o dall'adozione della sua ultima variante, invia l'intera documentazione alla Regione.

Entro sei mesi dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva il piano con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere del Comitato urbanistico regionale.

Avviso per estratto del decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il deposito del piano comprensoriale approvato a libera visione del pubblico è effettuato presso l'Ufficio del consorzio. Avviso dell'avvenuto depo-

sito è affisso all'Albo pretorio e nei principali luoghi pubblici dei Comuni facenti parte del consorzio.

Nelle more di approvazione del piano comprensoriale le normali misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.

Art. 23*

Durata, revisioni e variazioni dei piani comprensoriali

I piani urbanistici comprensoriali hanno vigore a tempo indeterminato, ma sono sottoposti a revisione, con il procedimento previsto dagli articoli precedenti, ogni qualvolta la rinnovazione o la revisione del piano urbanistico regionale determini tale esigenza.

Tali piani possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarli o di integrarli anche per singoli settori.

CAPO QUINTO

Piani particolareggiati

Art. 23* bis

Formazione dei piani particolareggiati

Salvo quanto previsto dall'articolo 10 bis, secondo comma, lettera d), e dall'articolo 10 quinquies, la formazione dei piani particolareggiati è devoluta ai Comuni. Per oggetti di rilevanza comprensoriale, provvedono i consorzi urbanistici.

Art. 24*

Contenuto dei piani particolareggiati

Il piano particolareggiato svolge, precisa, integra ed attua, rispetto alla zona cui esso si riferisce, le previsioni del piano da cui deriva.

Art. 25*

Elementi del piano particolareggiato

I piani particolareggiati sono costituiti da:

- 1) le rappresentazioni grafiche in numero conveniente per riprodurre il contenuto del piano, alla scala minima 1:2.000 (2);
- 2) la relazione illustrativa degli interventi previsti e dei criteri seguiti dal piano;
- 3) le norme per l'esecuzione del piano; nonché gli elementi catastali delle proprietà comprese nel piano;

- 4) I programmi Indicanti le opere e gli Inter,,enti da effettuare nel corso dei singoli esercizi;
- 5) una relazione contenente la previsione di massima delle spese occorrenti per l'esecuzione dei programmi, compresi gli indennizzi per le espropriazioni, e dei mezzi per la copertura delle spese stesse.

Art. 26•

Adozione e deposito dei piani particolareggiati/aU • Presentazione ed esame delle opposizioni e delle osservazioni

I piani particolareggiati sono adottati dai Comuni o dal consorzio urbanistici con deliberazione assembleare, nei termini fissati dai relativi piani comprensoriali o dal piano urbanistico regionale.

Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati, per venti giorni consecutivi.

Entro i venti giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizioni. Nel medesimo termine, chiunque può presentare osservazioni al Comune o al consorzio. Il deposito dei piani e l'esame delle opposizioni e delle osservazioni si effettuano con le modalità rispettivamente previste dall'articolo 20 e dall'articolo 21 della presente legge.

Art. 27*

Approvazione dei piani particolareggiati

La disciplina dettata per l'approvazione dei piani comprensoriali si applica anche ai piani particolareggiati.

Art. 28*

Durata, rinnovo e variazioni dei piani particolareggiati

Salvi gli obblighi di allineamento e le destinazioni di zona, che vigono a tempo indeterminato, i piani particolareggiati hanno la durata di dieci anni dalla data della loro approvazione. Entro questo termine, il Comune od il consorzio urbanistico devono compilare ed adottare nuovi piani particolareggiati, quando una parte dei piani precedenti sia rimasta inattuata. Quando ricorrono particolari motivi, i piani particolareggiati possono essere modificati in ogni tempo, nei modi previsti dagli articoli precedenti.

Art. 29•

Disposizioni speciali per i parchi naturali

Per i territori destinati a parchi naturali, ai sensi del secondo comma, lettera c), dell'articolo 10 bis, è obbligatoria la formazione di appositi piani di conservazione e sviluppo, aventi valore di piani particolareggiati.

Il piano di conservazione e sviluppo prevede una o più delle seguenti zone:

- a) zone di riserva integrale, dove l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, con conseguente divieto di caccia, di pesca, di pascolo, di sfruttamento forestale, agricolo e minerario, di scavi, di sondaggi, di terrazzamenti o costruzioni di qualsiasi genere, di ogni lavoro che comporti modifiche all'aspetto del terreno e della vegetazione, di ogni atto che rechi turbamento alla fauna ed alla flora, di ogni introduzione di specie estranee di vegetali o di animali;
- b) zone di riserva orientata, dove l'evoluzione della natura viene orientata e sorvegliata con metodi scientifici e dove sono di massima consentiti solo gli interventi umani che non contrastino con tale scopo;
- c) zone di riserva guidata, dove sono di massima consentiti solo quegli interventi ed insediamenti umani che non ostacolino il conseguimento degli speciali scopi conservativi e sperimentali, indicati nelle norme di attuazione del piano;
- d) zone di parco, dove sono ammessi attrezzature turistiche, ricettive, ricreative e sportive, specificamente rivolte alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco, nonché quegli insediamenti abitativi e produttivi, compatibili con detti fini, secondo le previsioni e le specificazioni contenute nelle norme di attuazione del piano.

Salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera d), dell'articolo 10 bis, il piano di conservazione e sviluppo è formato dal consorzio urbanistico, nel cui comprensorio è compreso il parco naturale, con l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la formazione dei piani particolareggiati.

Al fine di rendere più agevole il conseguimento degli obiettivi del piano, l'Ente cui compete l'attuazione del piano medesimo può provvedere alla espropriazione di immobili compresi nel parco, secondo le norme vigenti per i parchi nazionali.

CAPO SESTO

Disposizioni generali, transitorie e finali

Art.30

Salvaguardia del piano urbanistico regionale

A decorrere dalla data del deposito del progetto di piano regionale generale e fino alla entrata in vigore del piano medesimo il Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale, sospende con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, che siano in contrasto con le prescrizioni considerate vincolanti dal progetto di piano generale.

Per lo stesso periodo, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può disporre la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private, che siano in contrasto con le suddette prescrizioni e siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per la salvaguardia dei piani zonali e comprensoriali.

Art. 31

Attuazione dei programmi di fabbricazione

Salvo quanto previsto dall'articolo 17, all'attuazione dei programmi di fabbricazione può provvedersi anche mediante piani regolatori particolareggiati limitatamente alle zone di interesse storico o artistico o di particolare pregio ambientale.

Art. 32

Mantenimento in vigore dei piani regolatori generali, comunali o intercomunali, e dei programmi di fabbricazione - Adeguamento dei nuovi piani e delle varianti

Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 10 quater e dai commi secondo e terzo del presente articolo, si applicano, fino all'entrata in vigore del piano comprensoriale, i piani regolatori generali, comunali o intercomunali, ed i programmi di fabbricazione vigenti nel Comune del comprensorio.

I piani regolatori generali, comunali o intercomunali, programmi di fabbricazione e le rispettive varianti, alla cui formazione o adozione o approvazione si provveda dopo l'entrata in vigore del piano regionale generale e prima dell'entrata in vigore del piano regionale zonale, devono adeguarsi a detto piano regionale generale.

I piani regolatori generali, comunali o intercomunali, programmi di fabbricazione e le rispettive varianti, alla cui formazione o adozione o approvazione si provveda dopo l'entrata in vigore del piano regionale zonale, devono adeguarsi anche a quest'ultimo. Dalla data di costituzione in Consorzio, nelle forme e nei modi di cui all'articolo 11 e seguenti della presente legge, cessa per i Comuni consorziati la possibilità di adottare piani regolatori generali; programmi di fabbricazione o loro varianti.

Art. 33

Ispezioni e rilevamenti

Il personale incaricato degli studi e dei rilevamenti per la progettazione e l'attuazione dei piani urbanistici ha la facoltà di accedere alle proprietà private, compiendo le operazioni necessarie, in base ad ordinanze indicanti nominativamente i funzionari autorizzati.

Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco territorialmente competente o dal Presidente del consorzio, sono notificate ai proprietari degli attuali possessori, con l'indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 34

Modifiche ammissibili in sede di approvazione degli strumenti urbanistici

In sede di approvazione dei piani regolatori generali, comprensoriali o comunali, dei piani regolatori di grado subordinato, del regolamento edilizio e programmi di fabbricazione, sono

ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale e degli speciali piani regolatori, di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Art. 35

Interventi sostitutivi della Giunta regionale

Quando il Comune o il consorzio urbanistico non eseguono in tempo utile gli adempimenti preordinati alla formazione degli strumenti urbanistici, in genere, gli adempimenti cui essi sono tenuti in materia urbanistica, la Giunta regionale stabilisce un termine perentorio di esecuzione.

Qualora l'Ente non provveda entro il termine stabilito, la Giunta regionale nomina un Commissario per il compimento degli atti necessari. Le spese relative sono inserite d'ufficio nel bilancio dell'Ente.

Art. 36

Applicazione di disposizioni normative statali in materia urbanistica

Ai fini dell'applicazione, nel territorio regionale, delle disposizioni di leggi o regolamenti statali in materia urbanistica, compatibilmente con la disciplina normativa regionale nella stessa materia, le attribuzioni amministrative, che tali disposizioni demandano ad organi dello Stato, sono in via esclusiva esercitate, per quanto di competenza della Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato. Quando dalle suddette disposizioni è prescritto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altri organi dello Stato, a tale parere si intende sostituito, per quanto di competenza della Regione, il parere del Comitato urbanistico regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 46 della L.R. 18 ottobre 1967, n. 22.

Il riferimento contenuto in tali disposizioni ai Comuni, al Consiglio comunale ed ai piani regolatori comunali è esteso ai consorzi urbanistici, alle Assemblée consorziati ed ai piani comprensoriali previsti dalla presente legge.

Art. 37

Norme speciali di adeguamento alla normativa statale in materia urbanistica

La sospensione o demolizione di opere, ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'annullamento di autorizzazioni comunali, ai sensi dell'articolo 27 della stessa legge, possono dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore da lui delegato essere disposti anche per la violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica e per la inosservanza di prescrizioni del piano urba-

nistico regionale e, in genere, di ogni altro piano urbanistico legalmente in vigore.

La disposizione, di cui al sesto comma dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non si applica nel territorio della Regione, quando trattasi di costruzione da realizzare su singoli lotti racchiusi fra l'esistente edificazione, fuori dei centri storici e delle zone di risanamento. In tale ipotesi il rifascio della licenza di costruzione è, tuttavia, condizionato ad una specifica autorizzazione del Consiglio comunale, previo nulla osta dell'Assessore regionale all'urbanistica, da emettersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della deliberazione comunale. In caso di silenzio il nulla osta s'intende concesso.

Art. 38

Norme regolamentari dell'esecuzione

Alla emanazione delle norme regolamentari che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge, si provvederà ai sensi degli articoli 46 e 42, lettera b), dello Statuto regionale

Art. 31

Disposizioni particolari per i piani regolatori speciali, previsti da leggi statali

Riguardo ai piani regolatori speciali, di cui al secondo comma dell'articolo 1, si osservano le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 10 quinquies.

Le disposizioni dell'articolo 85 si applicano anche nei confronti degli Enti cui spetta di formare detti piani regolatori speciali.

Art. 40

Disposizioni finanziarie

Alla spesa per studi, incarichi e rilevamenti, concernenti la progettazione del piano urbanistico regionale, si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1968, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 66 e 67 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio predetto che presentano sufficiente disponibilità

L'eventuale onere per gli esercizi successivi farà carico al corrispondente capitolo del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

ADOZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la L.R. 9 aprile 1968, n. 23, prevedeva la istituzione del piano urbanistico regionale e di tutta la restante struttura organizzativa ed amministrativa dei piani di livello subordinato all'interno della Regione e che, con la introduzione dell'istituto dei comprensori, doveva coesistere possibilità operative più agili ed incisive di quanto previsto dalla legge urbanistica statale;

RICORDATO che l'Amministrazione regionale disponeva la formazione del piano, e contestualmente affidava studi e ricerche di ambito generale e settoriale, i cui risultati confluivano nello strumento in elaborazione;

CONSIDERATO, altresì, che con il maturarsi dell'esperienza venivano alla luce non pochi problemi di interpretazione giuridica, anche in relazione al parallelo svilupparsi, a scala nazionale, della problematica della gestione dell'urbanistica;

RICORDATO, pertanto, che la normativa urbanistica regionale veniva così rivista ed integrata, nell'intento di rendere maggiormente efficace il sistema di pianificazione e l'attuazione delle norme di piano, con la formazione della L.R. 17 luglio 1972, n. 30. Le cui più significative novità si possono così sintetizzare: nella redazione ed approvazione del piano urbanistico regionale in due fasi. la prima costituita da un quadro di riferimento generale valevole sull'intero territorio regionale, la seconda da approfondimenti e specificazioni per ciascuna zona socio-economica, con la contestuale rielaborazione della materia della pianificazione comprensoriale, ridefinendo i contenuti di quei piani e modificando la composizione delle assemblee consortili;

RICORDATO che l'elaborazione della «Ipotesi di piano urbanistico regionale del Friuli-Venezia Giulia», curata dall'Assessorato dell'urbanistica, d'intesa con altri uffici veniva completata nei primi mesi del 1972 e su di essa il Presidente della Giunta regionale invitava i Comitati zonali di consultazione (lettera n. 5847 del giorno 31 luglio 1972) ad esaminare quello strumento e ciò ai sensi dell'art. 5 delle norme urbanistiche regionali;

CONSIDERATO che all'invito rispondevano le zone: Settima (Bassa Friulana e Lagunare) in data 22 settembre 1972, Seconda (Pedemontana Occidentale) il 22 novembre 1972, e Quarta (Pordeopese e Sacilese) il 23 novembre 1972 e che mancando le risultanze delle consultazioni relative alle altre zone, il giorno 5 febbraio 1973 si rivolgeva ad esse un ulteriore invito a volersi pronunciare; veniva così presentato il parere da parte della Quinta zona (Codroipese-Sanvitese), nel mese di febbraio 1973;

SOTTOLINEATO che dell'ipotesi di piano veniva, peraltro, curata una diffusione più vasta, così che su di

essa si pronunciavano ancora due Amministrazioni provinciali (Udine e Pordenone), ventiquattro Comuni, sei fra organizzazioni ed enti diversi;

RILEVATO che, come previsto dalla legge, veniva chiesto anche il parere del Comitato regionale economico-sociale, che formulava, in data 31 ottobre 1972, un giudizio sostanzialmente favorevole, pur con talune critiche e riserve su aspetti settoriali;

RILEVATO che, compiuta questa consultazione, l'Amministrazione regionale decideva, con delibera n. 787 del giorno 20 marzo 1973 di trasmettere il progetto al Consiglio regionale;

RICORDATO che il Consiglio regionale lo esaminava e discuteva assieme al programma economico per gli anni 1971-1975 e che su di esso, al termine di un'ampia discussione, esprimeva il proprio assenso nella seduta del giorno 19 aprile 1973;

SOTTOLINEATO che, dopo nuovi approfondimenti e perfezionamenti suggeriti dalle consultazioni compiute, il progetto di Piano veniva sottoposto, nel gennaio 1975, al parere del Comitato urbanistico regionale, che si esprimeva sul progetto con il voto numero 1/1975 nella riunione del giorno 22 gennaio 1975, dando su di esso un parere favorevole, con rilievi e proposte di integrazione non sostanziali;

RICORDATO che gli uffici dell'Amministrazione regionale curavano quindi l'introduzione nel progetto delle ulteriori integrazioni, conseguenti ai pareri raccolti nelle consultazioni ed al voto del Comitato urbanistico regionale e che la Giunta regionale, alla conclusione di questa fase, autorizzava la stampa del progetto, così da dare corso alla procedura del deposito (deliberazione n. 641 del giorno 16 marzo 1976);

RILEVATO, altresì, che la stessa Giunta - con la deliberazione n. 3609 del giorno 2 novembre 1976 - disponeva l'introduzione nelle norme di attuazione di un articolo - il n. 61 - per rispondere alla necessità di predisporre, con una successiva variante, direttive per la organica ricostruzione e sistemazione del territorio, dei insediamenti e delle infrastrutture danneggiate dal terremoto, e, pure, per la redazione dei piani comprensoriali previsti dall'art. 15 della L.R. n. 33 del 21 luglio 1976;

CONSIDERATO che la riserva circa la data di deposito del piano veniva sciolta con la deliberazione giuntale numero 3880 del giorno 23 novembre 1976, che la fissava nel giorno 1° dicembre 1976 e che il progetto veniva ritualmente depositato sia presso gli uffici regionali che presso tutti i Comuni della regione;

RICORDATO che di ciò veniva data notizia con la pubblicazione dell'avviso di deposito sul Bollettino Uffi-

cialc della Regione n. 97 del giorno 20 novembre 1976 pag. 1661 e sui quotidiani «Il Piccolo», «Il Messaggero Veneto» e sul «Primorsk Dnevnik» del giorno 28 novembre 1976 e che un manifesto con l'avviso di deposito veniva affisso in tutti i Comuni della regione;

CONSIDERATO, altresì, che gli uffici curavano anche la distribuzione del progetto alle autorità, agli enti pubblici e privati, alle componenti politiche, economiche e culturali della comunità regionale, direttamente interessate o comunque coinvolti nella tematica dell'assetto del territorio;

CONSIDERATO che il termine finale del deposito - termine a carattere meramente ordinatorio - veniva dapprima fissato alla fine del mese di maggio 1977 (deliberazione giuntale n. 3982 del giorno 1° dicembre 1977) e quindi prorogato al 30 giugno 1977 (deliberazione giuntale n. 1529 del giorno 2 maggio 1977);

RITENUTO di precisare che gli elaborati del progetto del piano regionale, depositato il 1° dicembre 1977, sono i seguenti:

1. redazione (Volume I°/1, per 208 pagine) e Tavole allegate (Volume I°/2, con 121 tavole),
2. norme di attuazione di piano (Volume 2°, di pagine 45),
3. cartografia: schema di assetto territoriale (scala 1 : 50.000),
4. cartografia: ambiti di tutela ambientale (scala 1 : 25.000);

RICORDATO che l'Amministrazione regionale sollecitava il dibattito sul progetto e si dichiarava aperta ad accogliere, per quanto ciò non fosse previsto dalla normativa urbanistica regionale vigente, ogni contributo collaborativo utile al miglioramento del piano (circolare n. PB/5380/81.1 del giorno 17 novembre 1976) e che tale invito alla formulazione di contributi collaborativi veniva rivolto ancora una volta con la circolare n. PB/2337/B.2.1 del giorno 10 maggio 1977;

CONSIDERATO che all'Amministrazione regionale giungevano n. 133 contributi così specifici, dei quali alcuni anche successivamente alla scadenza del periodo di deposito e che la Giunta regionale ha stabilito comunque di prendere in esame:

- n. 1 • Snia Viscosa - Milano
- n. 2 • Consorzio Comunità Comuni del Friuli
- n. 3 • Comune di Cormons
- n. 4 • Comune di Vajont
- n. 5 • Comune di Vajont
- n. 6 • Snia Viscosa
- n. 7 • Società Italcementi - Bergamo

- n. 8 • Consorzio Sanitario Goriziano
- n. 9 • Unione delle Associazioni Piccole Industrie
- n. 10 • Direzione Lavori Genio Militare • Udine
- n. 11 • Società Sirmio di Tacchi G. - S.a.s.
- n. 12 • S.p.A. Panzano Golfo s.r.l.
- n. 13 • I.T.MAR S.p.A. • Monfalcone
- n. 14 • Comune di Claut
- n. 15 • Comune di Reana del Roiale
- n. 16 • Comune di Barcis
- n. 17 • Comune di Brio e Casso
- n. 18 • Comune di Cimolais
- n. 19 • Direzione lavori genio militare - Udine
- n. 20 • Federazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo • Unione commercianti della Provincia di Trieste
- n. 21 • Comando 1° Regione Aerea - Direzione Demanio
- n. 22 • Comune di Andreis
- n. 23 • Consorzio Urbanistico Intercomunale • Pordenone
- n. 24 • Gruppo di Agricoltori • Comune di Reana del Roiale
- n. 25 • Società Adriatica Gestione Agricole • Cervignano del Friuli
- n. 26 • Comune di Brugnera
- n. 27 • Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa Como
- n. 28 • Comune di Bicinicco
- n. 29 • Sig. Mulinaris Noè Raimondo
- n. 30 • Comune di Camino al Tagliamento
- n. 31 • Comune di Moraro
- n. 32 • Comune di Prato Carnico
- n. 33 • Federazione regionale delle Unioni agricoltori
- n. 34 • Ministero della Marina Mercantile • Capitaneria di Porto • Trieste
- n. 35 • Comune di Lignano Sabbiadoro
- n. 36 • Comune di Santa Maria La Longa
- n. 37 • Comunità Montana Canal del Ferro- Val Canale
- n. 38 • Regione Veneto
- n. 39 • Comune di Venegnis
- n. 40 • Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- n. 41 • Comune di Torviscosa
- n. 42 • Consorzio di Bonifica del Brancolo
- n. 43 • Consorzio di Bonifica Acque dell'Agro Monfalconese
- n. 44 • Comune di Villa Vicentina
- n. 45 • Comune di Preone
- n. 46 • Aereo Club • Trieste
- n. 47 • Sig. Angelo Salvagno • Pulfero

- n. 48 • Comune di Cordenons

n. 49 • Ente per la Zona Industriale di Trieste

o. 50 • Agricola Isonlina

n. 51 • Zanussi S.p.A.

n. 52 • federazione Regionale degli Industriali

n. 53 • Comune di Dignano

n. 54 • Comune di Grado

n. 55 • Comune di Gradisca d'Isonzo

n. 56 • Comune di Ronchi

n. 57 • Comune di Trieste

n. 58 • Comune di Chiusaforte

n. 59 • Comune (di Sedegliano)

n. 60 • Alleanza Contadina • Trieste

n. 61 • Comune di Premariacco

n. 62 • Comunità Montana Valli del Natisone

n. 63 • Comune di Polcenigo

n. 64 • Consorzio Bonifica • Isola Morosini •

n. 65 • Comune di Grimacco

n. 66 • Comune di Savogna

n. 67 • Circoli Culturali Sloveni della provincia di Udine e Unione degli Emigrati del Friuli-Venezia Giulia

n. 68 • Unione Culturale Economica Slovena • Trieste

o. 69 • Federazione regionale degli Artigiani

n. 70 • Comunità Montana del Carso

n. 71 • Comune di Monrupino

n. 72 • Cittadini di Rivignano

n. 73 • Comune di Pordenone

n. 74 • Comune di S. Dorligo della Valle

n. 75 • Circolo • Comunità e Cultura • - S. Pietro al Natisone

n. 76 • Comunità Montana del Collio

n. 77 • Comune di Savogna d'Isonzo

n. 78 • Comune di Cormons

n. 79 • Immobiliare Agricola Giuliana

n. 80 • Collegio Professionale Periti Agrari • Udine

n. 81 • Comune di Ampezzo

n. 82 • Comune di Pontebba

n. 83 • Comunità Montana della Carnia

n. 84 • Comune di Codroipo

n. 85 • Comune di Turriaco

n. 86 • Consorzio di Bonifica Stradella Sinistra Tagliamento - Udine

n. 87 • Comune di Sgonico

n. 88 • Comune di Cividale

n. 89 • Capitaneria di Porto • Monfalcone

n. 90 • Sezione di Monfalcone del Partito Socialista Italiano

o. 91 • Comune di Varmo

n. 92 • Unione dei Consorzi di Bonifica - Udine

n. 93 • Comune di Bagnaria Arsa

n. 94 • Comune di S. Giovanni al Natisone

n. 95 • Comune di Palmanova

n. 96 • Alleanza Provinciale Coltivatori • Gorizia

n. 97 • Comune di Duino-Aurisina

n. 98 • Comune di S. Vito al Torre

n. 99 • Comune di Basiliano

n. 100 • Comune di Visco

o. 101 • Comune di Coseano

n. 102 • Comune di Vito di Fagagna

n. 103 • Comune di Montebelluna

n. 104 • Comune di Aquileia

n. 105 • Comune di Maniago

n. 106 • Comune di Staranzano

n. 107 • Comune di Buttrio

n. 108 • Comune di Flaibano

n. 109 • Comune di Tavagnacco

n. 110 • Comune di Fiume Veneto

n. 111 • Comune di Pasian di Prato

n. 112 • Comune di Doberdò del Lago

n. 113 • Comune di Cormons

n. 114 • Comunità Montana Meduna - Cellina

n. 115 • Comune di Aiello del Friuli

n. 116 • Comune di Gorizia

n. 117 • Comune di Spilimbergo

n. 118 • Comune di Precenico

n. 119 • Federazione regionale dei coltivatori diretti

n. 120 • Comune di Farra d'Isonzo

n. 121 • Consorzio per lo Sviluppo industriale • Monfalcone

n. 122 • Comune di Corno di Rosauo

n. 123 • Comune di Aviano

n. 124 • Comune di S. Canzian d'Isonzo

n. 125 • Comune di Pozzuolo del Friuli

n. 126 • Comune di Manzano

n. 127 • Comune di Carlino

n. 128 • Comune di Martignacco

o. 129 • Comunità Montana del Gemonese

n. 130 • Comune di Latisana

n. 131 • Consorzio per il Nucleo di Sviluppo Industriale del Medio Tagliamento

n. 132 • Comune di Pavia di Udine

n. 133 • Consulta dell'Udinese;

vizio della Pianificazione territoriale dell'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, attraverso anche numerose riunioni con gli enti ed uffici interessati;

CONSIDERATO che i contenuti relativi agli apporti collaborativi possono sostanzialmente suddividersi in tre categorie:

- a - apporti collaborativi riguardanti l'impostazione generale e metodologica del piano regionale;
- b • apporti collaborativi sottolineanti la non conformità fra le indicazioni dei piani di grado subordinato vigenti nei Comuni e talune indicazioni grafiche del Piano regionale con particolare riguardo agli «ambiti»;
- c • apporti collaborativi con specifiche richieste di perfezionamento del contesto operativo con particolare riguardo alla normativa di Piano;

SOTTOLINEATO che, per quanto riguarda gli apporti di cui al precedente punto a), in considerazione del loro carattere di generalità, essi potranno eventualmente essere accolti nell'ambito della revisione del Piano urbanistico regionale prevista dall'art. 61 delle norme di attuazione;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli apporti di cui al punto b) è necessario sottolineare che:

- 1) in relazione al carattere indicativo degli «ambiti» grafici del Piano (che devono essere considerati non già alla stregua della zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali bensì quali ampi «campi di determinazione» delle politiche territoriali regionali), essi possono ammettere al loro interno anche destinazioni d'uso dei piani di grado subordinato diverse, per quanto non in sostanziale contrasto con le finalità generali della pianificazione territoriale;
- 2) pertanto non si può configurare un contrasto fra le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti che rimangono comunque in vigore ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 23/1968 e successive modificazioni sino all'adozione di strumenti urbanistici conformi al piano regionale, e l'articolazione spaziale degli «ambiti»;
- 3) anche per quanto riguarda gli ambiti di tutela ambientale essi possono trovare modificazioni e adattamenti in sede di pianificazione subordinata, pur essendo già in vigore le disposizioni di salvaguardia ai sensi dell'art. 55 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli apporti di cui al precedente punto c) si è ritenuto di accogliere, nella misura massima possibile, tutte le richieste che potessero essere considerate coerenti con le finalità e gli obiettivi del piano regionale;

VISTA la legge regionale n. 23/1968 e successive modificazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1324 del giorno 19 aprile 1978;

DECRETA

I • E' adottato il progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale, con le seguenti modificazioni:

A • Nonne di attuazione

Art. 32 • 1° comma

Il primo capoverso del punto I è sostituito dal seguente:

• I) La superficie territoriale (st) comprendente le aree edificabili di una stessa zona -prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dai piani regolatori comprensoriali, intercomunali, comunali o dai programmi di fabbricazione alla rete principale della viabilità•.

Art. 35:

Al 1° comma la frase «Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione» è sostituita con «Nel caso di interventi edilizi non compresi in piani particolar-eggianti o piani di lottizzazione convenzionata».

La frase «sempre nel rispetto degli indici di fabbricabilità di cui al precedente comma» del 3° comma va soppressa.

Art. 37

Al 1° comma la «zona omogenea D5 • corrispondente agli allevamenti a carattere industriale esistenti e di progetto» e conseguentemente, l'ultimo comma dello stesso sono soppressi.

Al VU • comma sostituito •in alcun caso• con •di norma».

Art. 38:

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

«In tale zona sono ammessi esclusivamente interventi riguardanti:

- 1 • edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 95.1975, n. 153;
- 2 • edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle, magazzini ed annessi rustici);

3 • edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali o destinati all'attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole;

4 - edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale•.

Dopo il III• capoverso inserire il seguente comma:

•Nel caso di edifici di cui al precedente punto 4 dovrà essere garantita una distanza dai centri abitati non inferiore a ml. 300•.

Al IV• comma la normativa riguardante la zona omogenea E1 è sostituita dalla seguente:

•Zona omogenea E1 • Le norme dei piani di grado subordinato dovranno escludere rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

In tale zona potrà essere ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle malghe esistenti, nonché l'inserimento delle attrezzature edilizie necessarie per l'incentivazione delle attività silvo-zootecniche.

Potranno ammettersi, inoltre, attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività alpinistiche, sciistiche, escursionistiche (rifugi, bivacchi, ecc.), con un indice di fabbricabilità (if) non superiore a 0,01 mc/mq.

Sono ammessi altresì il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti, in funzione delle attività di cui ai commi precedenti.

In tale zona, limitatamente alle attività di cui al III• comma, i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata•.

Sempre al IV• comma la normativa riguardante la zona omogenea E2 è sostituita dalla seguente:

•Zona omogenea E2 • Le norme dei piani di grado subordinato dovranno escludere rigorosamente nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali atti a comportare alterazioni al delicato equilibrio idrogeologico.

In tale zona potrà essere eccezionalmente ammesso l'adattamento e la ricostruzione delle strutture edilizie connesse alle attività zootecniche e forestali, nonché la costruzione di attrezzature edilizie relative ad attività connesse alla commercializzazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.

Potranno ammettersi, inoltre, attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice di fabbricabilità fondiario (if) non superiore a 0,01 mc/mq.

Sono ammessi, altresì, il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività di cui ai commi precedenti.

In tale zona i piani di grado subordinato si attuano

attraverso piani particolareggiati e piani di lottizzazione convenzionata».

Sempre al IV• comma la normativa riguardante la zona omogenea E3 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E3 • Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria (if) non superiore a 0,02 mc/mq.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1) dovrà essere stabilito in sede di pianificazione subordinata, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Gli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno, di norma, essere esclusi dalle zone omogenee E3 ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al precedente articolo 28.

In tale zona i piani di grado subordinato potranno ammettere interventi infrastrutturali a servizio delle attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi non comportino alterazioni del delicato equilibrio idrogeologico delle zone stesse.

Nell'ambito delle zone in cui sia eventualmente ammessa la costruzione di edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.-.

Sempre al IV• comma la normativa riguardante la zona omogenea E4 è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea E4 • Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto 1) con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mq.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto 1), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

•Gli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno, di norma, essere esclusi dalle zone omogenee E4 ricadenti entro il perimetro dei parchi naturali di cui al precedente articolo 28.

Nell'ambito delle zone in cui sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4), i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata•.

Sempre al IV• comma la normativa riguardante la zona omogenea ES è sostituita dalla seguente:

«Zona omogenea ES • In considerazione della loro elevata suscettività tali zone dovranno essere riservate esclusivamente all'attività produttiva agricola.

Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione degli edifici di cui al prece-

dente punto I) con un indice di fabbricabilità fondiaria (if) non superiore a 0,03 mc/mq.

Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole sempre in relazione agli edifici di cui al comma precedente potranno essere adottati indici dimensionali superiori fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previo Parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto I), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati, avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Nell'ambito delle zone ove sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

Sempre al IV° comma la normativa riguardante la zona omogenea E6 è sostituita dalla seguente:

•Le norme dei piani di grado subordinato potranno consentire la costruzione di edifici di cui al precedente punto I) con indice di fabbricabilità (if) non superiore a 0,03 mc/mq.

Nel caso di aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole e floricole, sempre in relazione agli edifici di cui al comma precedente potranno essere adottati indici dimensionali superiori, fino ad un massimo di 0,05 mc/mq, previo parere del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'indice massimo di fabbricabilità per gli edifici di cui ai precedenti punti 2), 3) e 4), nonché per gli ampliamenti eventualmente ammessi degli edifici di cui al punto II), dovrà essere stabilito in sede di piani subordinati avuto riguardo alle esigenze aziendali.

Nell'ambito delle zone ove sia ammessa la costruzione degli edifici di cui ai precedenti punti 3) e 4) i piani di grado subordinato si attuano attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata.

Art. 53:

Aggiungere un ulteriore comma con la seguente formulazione:

•Nell'ambito del territorio regionale interessato dalle Comunità montane di cui alla L.R. 4 maggio 1973, n. 29 tali fasce possono essere ridotte alla metà.

Art. 54:

Al termine del I° comma inserire: «computate dalla rotta più estrema».

Art. 57:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

•Sino all'adozione dei piani comprensoriali o dei piani regolatori comunali ed intercomunali o dei programmi di fabbricazione conformi alle indicazioni del presente piano, nelle zone destinate ad uso agricolo o forestale od equiparabili ad esse dagli strumenti urbanistici vigenti e, per i comuni privi di strumenti urbanistici approvati, nelle zone esterne al perimetro dei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 865/1971, ferma restando la regolamentazione urbanistica vigente relativa agli altri interventi edilizi ovvero agli ampliamenti degli edifici esistenti, potranno essere autorizzati nuovi interventi edilizi a carattere residenziale, connessi con l'attività agricola, a condizione che l'indice di fabbricabilità fondiaria non sia superiore a 0,03 mc/mq.,,

Art. 58:

Inserire al primo comma dopo «sino all'adozione del relativo piano comprensoriale» la frase «e, comunque, non, oltre 5 anni dalla data di approvazione del presente piano».

Allegato A

Il punto 3) è soppresso in quanto il problema degli oneri di urbanizzazione ha subito un'organica regolamentazione con la legge n. 10 del 1977 recante norme sulla edificabilità dei suoli e con gli adempimenti regionali e comunali attuativi.

I criteri metodologici relativi alla zona omogenea 04 corrispondente agli insediamenti industriali per attività estrattive sono soppressi in quanto la materia sarà regolata in modo organico nell'ambito dell'apposito piano-cave in corso di redazione.

Allegato C

Inscrivendo nell'ambito di tutela del «Bosco di San Marco» in Comune di Aquileia contraddistinto dal numero E14.

Allegato T

Inserire fra i Comuni dell'isola produttiva della sedia del Comune di Premariacco.

B - Schema di assetto territoriale • cartografia in scala 1: 50.000

1 • indicazione dell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno secondo la perimetrazione allegata al D.M. 3 luglio 1970;

2 • limitazione dell'agglomerato industriale di Pordenone

-
- alle aree comprese fra la SS 251 e la provinciale Pordenone-Oderzo;
- J • indicazione della linea elettrica a 380 KV di alimentazione della zona industriale dell'Aussa-Corno;
 - 4 • classificazione come strada primaria di quella che svolge funzioni di penetrazione alla zona industriale dell'Aussa-Corno;
 - 5 • classificazione come porto industriale delle attrezzature portuali dell'Aussa-Corno;
 - 6 • inserimento tra i porti ed approdi turistici di quello di Punta Faro in comune di Lignano Sabbiadoro;
 - 7 • rettifica del perimetro della zona franca prevista dal trattato di Osimo, erroneamente indicato;
 - 8 • rettifica del tracciato primario di collegamento tra la città di Trieste e il Valico di Rabuiese;
 - 9 • rettifica del perimetro dell'agglomerato industriale di interesse regionale di Trieste;
 - 10 • indicazione delle aree di imbonimento tra il torrente Osopo ed il canale industriale nell'ambito dell'agglomerato industriale di interesse regionale di Trieste;
 - 11 • eliminazione della simbologia di porto turistico in corrispondenza di Belvedere di Aquileia in comune di Aquileia;
 - 12 • correzione del tracciato fra Cattinara ed il Molo VII di Trieste secondo l'ipotesi «A mare»;
 - 13 • esclusione dagli ambiti delle attrezzature portuali delle aree dell'Arsenale San Marco e dell'Italsider, comprendendole nell'agglomerato industriale di interesse regionale di Trieste, nonché di quelle dell'attuale sede del Mercato Ortofrutticolo di Trieste e del Museo del Mare, comprendendole nell'ambito del sistema insediativo di Trieste;
 - 14 • inserimento fra le indicazioni del Piano regionale del «centro di ricettività» di Miramare;
 - 15 • inserimento fra le ferrovie a doppio binario di progetto del tratto di linea compresa tra Fogliano, Gorizia e Cormons;
 - 16 • inserimento fra gli ambiti dei sistemi insediativi di quello corrispondente al Centro di Borgnano in Comune di Cormons;
 - 17 • inserimento tra le indicazioni del Piano di quelle relative alle malghe di Glazzat Bassa, Ielus e Pocet in Comune di Pontebba;
 - 18 • stralcio del progetto relativo al Canale della Libertà sostituendolo con quello relativo ai lavori di potenziamento dell'attuale canale Ledra;
 - 19 • inserimento fra gli ambiti di tutela ambientale di quello corrispondente alla Pineta S. Marco in Comune

di Aquileia contraddistinto con il numero E24.

C • Ambiti di tutela ambientale. Cartografia in scala 1:25000

Inserimento fra gli ambiti di tutela di quello corrispondente alla Pineta di S. Marco in Comune di Aquileia contraddistinto con il numero E24.

2 - Viene dato mandato all'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio di avviare gli studi e le ricerche necessarie alla revisione del Piano urbanistico regionale generale, ai sensi dell'art. 61 delle Norme di attuazione, in armonia con il Piano di sviluppo e di rinascita previsto dalla legge 546, avuto riguardo agli orientamenti emersi in sede di apporti collaborativi con particolare riguardo:

- all'approfondimento delle problematiche relative al settore primario, al fine di porre in essere misure più rigorose per la tutela delle aree di maggiore suscettività agricola;
- alla revisione delle previsioni relative ai nuovi interventi viari in accoglimento, in particolare, delle indicazioni fornite dai Comuni del Gemonese, del Palmarino e di quelli a nord di Udine;
- alla revisione del sistema degli agglomerati industriali di interesse regionale.

J - L'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio autorizzato a inviare ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 23/68 e successive modificazioni, copia del progetto di Piano urbanistico regionale generale al Ministero dei Lavori Pubblici.

Trieste, 5 maggio 1978

APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO REGIONALE GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 5 maggio 1978, n. 0481/Pres., pubblicato sul B.U.R. di data 25 maggio 1978, n. 42, è stato adottato il progetto definitivo del Piano urbanistico regionale generale secondo quanto disposto dalla L.R. 9 aprile 1968, n. 23 e successive modifiche, autorizzando contestualmente l'Assessorato della Pianificazione e del Bilancio ad inviare ai sensi ed agli effetti del secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 23/68 e successive modificazioni, copia del progetto al Ministero dei Lavori Pubblici;

RICORDATO che, in data 29 agosto 1978, il Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale, ha espresso un parere (lettera n. 227/V) sostanzialmente favorevole all'approvazione del Piano urbanistico regionale generale con alcune osservazioni che si riportano testualmente:

«Questo Ministero, esaminato il progetto e sentito l'avisio delle altre Amministrazioni statali interessate, ritiene di dover formulare le seguenti osservazioni, delle quali codesta Regione vorrà tenere conto all'atto della definitiva approvazione del Piano in oggetto.

1. Le prescrizioni del Piano riguardanti le opere militari non contrastano con gli interessi dell'Amministrazione dello Stato. Tuttavia sarà opportuno inserire, nell'atto di approvazione, le seguenti prescrizioni:

1. L'armonizzazione tra il Piano di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni deve realizzarsi in seno al Comitato misto paritetico regionale in base alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3, 1° comma.

2. La definizione degli ambiti di tutela ambientale non potrà ritenersi vincolante finché il Comitato misto paritetico regionale non abbia definito le aree adesive a mente della legge 24.12.1976, n. 898, art. 3, 5° comma.

3. I Piani urbanistici subregionali, che prevedono destinazioni difformi da quelle in atto per i beni demaniali in uso all'Amministrazione della difesa, devono essere concordati con l'autorità militare.

Il Comitato urbanistico regionale, ogni qualvolta debba esprimere parere sui predetti piani, convocherà un rappresentante militare.

B. Quanto alle opere marittime, deve richiamarsi l'esigenza che negli strumenti urbanistici regionali o subregionali siano recepite le prescrizioni dei piani regolatori dei porti, approvati dalla competente autorità statale, come d'altra parte prevede la legge di codesta Regione 9 aprile 1968, n. 23, art. 1, secondo comma.

CONSIDERATO, per quanto riguarda il punto A1, che il Comitato misto paritetico costituito in base alla legge 24

dicembre 1976, n. 898, art. 3, comma 1, risulta già operante e che pertanto si concorda sulla necessità che in seno a tale organo si proceda alla armonizzazione fra il Piano di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni militari;

CONSIDERATO, altresì, che per quanto riguarda il punto A2 della stessa nota, in relazione a quanto disposto dall'art. 3, 3° comma sempre della citata legge n. 898/76 una volta definite «le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni militari da tiro e fuoco», definizione che dovrà avvenire entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 898, si potrà successivamente pervenire alla «armonizzazione tra il programma di assetto territoriale della Regione ed i programmi delle installazioni militari», sempre nel quadro dell'attività dell'apposito Comitato richiamato al punto A1 della nota ministeriale;

SOTTOLINEATO, per quanto riguarda il punto A3, che i piani urbanistici subregionali vengono, di già sottoposti dalle Amministrazioni Comunali e dall'Amministrazione regionale all'attenzione delle competenti autorità militari quando i piani stessi riguardino beni demaniali in uso all'Amministrazione della Difesa e che pertanto non sussiste alcuna preclusione che una tale prassi venga mantenuta anche nel caso di adeguamento degli strumenti urbanistici subregionali alle prescrizioni del Piano urbanistico regionale generale;

RICORDATO, altresì, al riguardo che gli artt. 16 e 17 della citata legge 898/76 sottopongono al parere delle competenti autorità militari tutti i «progetti di opere stradali intercomunali» nonché tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali ed autostrade) e ferrovie nonché tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termoelettrici, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di oli minerali, oleodotti, metanodotti, di modo che il più completo controllo delle autorità militari competenti sulle trasformazioni territoriali ed urbanistiche nell'interesse delle esigenze di difesa nazionale è ampiamente garantito;

RITENUTO, infine, di sottolineare per quanto riguarda il punto B, che il Piano urbanistico regionale generale ha già tenuto conto delle indicazioni dei piani regolatori dei porti vigenti in armonia a quanto disposto dalla L.R. n. 23/68 e successive modifiche e che, comunque, tutta la problematica territoriale relativa al sistema portuale regionale è in corso di approfondita revisione, con il concorso determinante degli enti responsabili della gestione e dello sviluppo delle aree portuali, attraverso la predisposizione di una variante al Piano regionale per le aree portuali, di modo che appare la sede più consona per un corretto approfondimento dello sviluppo ed ammodernamento dei porti regionali;

VISTA la legge regionale n. 23/68 e succ. mod.;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale
n. 3459 del 6 settembre 1978

DECRETA

1. di approvare il Piano urbanistico regionale eosì come
pubblicato in data aprile 1976 e come modificato con D.P.
G.R. n. 0481/Pres. dd. 5 maggio 1978;

2. conseguentemente di dare ma.ndato all'Assessorato della
Pianificazione e del Bilancio di provvedere a pubblicare nei
medesimi modi seguiti per il PUR, gli elementi dello
stesso, limitatamente a quelli modificati col predetto D.P.
G.R. n. 0481/Pres. dd. 5 maggio 1978;

3. di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici,
Servizio della pianificazione urbana, di richiedere il parere
alle competenti autorità militari nel corso dell'esame istrut-
torio preliminare all'approvazione delle varianti di adegua-
mento degli strumenti urbanistici subregionali alle dispo-
sizioni del Piano urbanistico regionale generale;

4. di dare mandato all'Assessorato della Pianificazione e
del Bilancio, Servizio della Pianificazione Territoriale, di
predisporre entro 3 mesi dalla emanazione del decreto di
approvazione del Piano urbanistico regionale generale una
ipotesi di variante al citato strumento per il sistema por-
tuale al fine di avviare le consultazioni con gli enti, le
amministrazioni e le organizzazioni interessate secondo
quanto disposto dall'art. 9 della legge regionale 23/68 e
succ. mod.;

5. di disporre la pubblicazione de) presente decreto sul
B.U.R.

Trieste, addì 15 settembre 1978.

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali ----- 5

Art 1 Contenuto e funzioni delle norme di attuazione

Art 2 Elaborati grafici

TITOLO II

Significato e contenuto delle indicazioni grafiche concernenti l'assetto territoriale del Piano urbanistico generale regionale ---- 5

Capo 1° - Ambiti territoriali ----- 5

Art 3 Categorie di ambiti

Art 4 Gli ambiti di tutela ambientale

Art 5 Ambiti di alta montagna

Art 6 Ambiti boschivi

Art 7 Ambiti silvo-zootecnici

Art 8 Ambiti di Interesse agricolo-paesaggistico

Art 9 Ambiti di preminente interesse agricolo

Art 10 Ambiti di interesse agricolo

Art 11 Ambiti dei sistemi insediativi

Art 12 Ambiti degli agglomerati industriali di interesse regionale

Art 13 Ambiti di sviluppo turistico marino

Art 14 Ambiti dei demani sciabili

Art 15 Ambiti delle attrezzature commerciali di interesse regionale

Art 16 Ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale

Art 17 Ambiti delle attrezzature aeroportuali di interesse regionale

Art 18 Ambiti delle attrezzature di interscambio merci di interesse regionale

Capo 1° - Simboli ----- 8

Art 19 Categorie di simboli

Art 20 I grandi servizi ed attrezzature di interesse regionale

Art 21 Complessi urbanistici di interesse storico-artistico e di pregio ambientale

Capo 30 - Reti ed impianti infrastrutturali ----- 9

Art 22 Categorie di reti ed impianti infrastrutturali

Art 23 Viabilità

Art 24 Ferrovie

Art 25 Infrastrutture energetiche

Art 26 Altre infrastrutture di interesse regionale

Capo 4° - Altre Indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ----- 10

Art 27 Categorie di indicazioni

Art 28 I parchi naturali

Art 29 Zone agricole già interessate da interventi di riordino fondiario e zone agricole irrigate

Art 30 Zona delle malghe (Pascoli di montagna)

Art 31 Valanghe

TITOLO Iii

Direttive, Indicazioni quantitative e standards da adottare nella redazione dei piani di grado subordinato ----- 11

Capo 1° - Indici urbanistici e zone omogenee ----- 11

Art 32 Descrizione degli indici urbanistici

Art 33 Descrizione delle zone omogenee

Capo 1° - Direttive ed indicazioni quantitative da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato per zone omogenee -- 12

Art 34 Zona omogenea A

Art 35 Zona omogenea B

Art 36 Zona omogenea C

Art 37 Zona omogenea D

Art 38 Zona omogenea E

Art 39 Zona omogenea F

Art 40 Zona omogenea G

Art 41 Zona omogenea H

Art 42 Zona omogenea I

Art 43 Zona omogenea L

Art 44 Zona omogenea M

Art 45 Zona omogenea N

Art 46 Zona omogenea O

Art 47 Zona omogenea P

Capo 30 - Standards o rapporti tra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggio e quelli destinati agli Insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato per zone omogenee --- 17

Art 48 Zone omogenee A, B, C, G, e G,

Art 49 Disposizioni particolari per i sistemi insediativi di supporto comprensoriale e per quelli contenuti nell'elenco di cui agli allegati G ed H

Art 50 Zona omogenea D

Art 51 Zone omogenee H, I, L, M ed N

capo 4° - Direttive ed Indicazioni quantitative nel riguardi delle reti Infrastrutturali da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato _____ 20

Art 52 Viabilità
Art 53 Fasce di rispetto relative alla viabilità
Art 54 Fasce di rispetto relative alle ferrovie

TITOLO IV

Norme transitorie di salvaguardia vincolanti per qualsivoglia soggetto pubblico e privato _ 21

Art 55 Disposizioni transitorie per gli ambiti di tutela ambientale
Art 56 Disposizioni per i comuni di supporto regionale e comprensoriale
Art 57 Disposizioni per le zone agricole e forestali
Art 58 Disposizioni per gli ambiti di sviluppo turistico marino
Art 59 Disposizioni per le stazioni sciistiche in quota
Art 60 Disposizioni speciali per gli ambiti delle attrezzature portuali

TITOLO V

Norme finali _____ 22

Art 61 Disposizioni speciali per i comuni disastri e gravemente danneggiati di cui al D.P.G.R. n. 0714/Pres. del 20/5/1976

ALLEGATO A

Criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei piani di grado subordinato _____ 22

Premessa
1. Criteri generali
2. Dimensionamento dei piani
3. Oneri di urbanizzazione (sopra, sotto)
4. Zona omogenea A
5. Zona omogenea C
6. Zona omogenea D
7. Zona omogenea E
8. Zona omogenea F
9. Zona omogenea G
10. Documentazione obbligatoria per i piani di grado subordinato

ALLEGATO B

Elenco dei parchi naturali _____ 29

ALLEGATO C

Elenco degli ambiti di tutela ambientale _____ 29

A - Regione Alpina
B - Regione Prealpina
C - Anfiteatro Morenico e Colline Eoceniche
D - Alta Pianura Friulana
E - Bassa Pianura Friulana
F - Regione Carsica

ALLEGATO D

Elenco dei comuni interessati da sistemi insediativi di supporto regionale _____ 30

ALLEGATO E

Elenco dei comuni interessati da sistemi insediativi di supporto comprensoriale _____ 30

ALLEGATO F

Elenco dei complessi urbanistici di interesse storico-artistico e di pregio ambientale _____ 31

ALLEGATO G

Elenco dei comuni di preminente interesse turistico _____ 32

ALLEGATO H

Elenco dei comuni per i quali si applicano le disposizioni previste dal IV comma dell'art. 49 _____ 33

ALLEGATO I

Elenco dei comuni nell'ambito dei quali tenitori devono essere individuati con i piani zonali, uno o più agglomerati sino alla concorrenza di 80 ha (Isole produttive) _____ 33

Legge regionale 9 aprile 1968, n. 23

**NORME REGIONALI IN MATERIA
URBANISTICA**

CAPO PRIMO

Modi di attuazione della disciplina urbanistica _____ 35

CAPO SECONDO

Piano urbanistico regionale _____ 35

CAPO TERZO

Costituzione ed ordinamento dei consorzi urbanistici _ 37

CAPO QUARTO

Piani comprensoriali _____ 38

CAPO QUINTO

Piani particolareggiati _____ 39

CAPO SESTO

Disposizioni generali, transitorie e finali _____ 40

Decreto del Presidente della Giunta
5 maggio 1978, n. 0481/Pres.

**ADOZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO DEL PIANO
URBANISTICO REGIONALE
GENERALE DEL
FRIULI-VENEZIA GIULIA _____ 43**

Decreto del Presidente della Giunta
15 settembre 1978, n. 0826/Pres.

**APPROVAZIONE DEL PIANO
URBANISTICO REGIONALE
GENERALE _____ 50**

